Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 ottobre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508I

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 977.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, é ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 378 a 385, relativi al corso di specializzazione in viticoltura ed enologia, che cambia denominazione in scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia

Art. 378. — Alla facoltà di agraria dell'Università di Torino é annessa una scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia, avente lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici ed applicati, una specifica preparazione nella suddetta specialità, conferendo un diploma di specialista in viticoltura ed enologia.

Art. 379. — La durata della scuola é biennale.

Art. 380. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) viticoltura generale;
2) esercitazioni di viticoltura generale;
3) chimica enologica;
4) esercitazioni di chimica enologica;
5) microbiologia enologica;
6) esercitazioni di microbiologia enologica;
7) costruzioni enologiche;
8) meccanica delle macchine enologiche;
9) legislazione viticolo-enologica;
10) economia del mercato viti-vinicolo.

2° *Anno*:

1) tecnica vinicola;
2) esercitazioni di tecnica vinicola;
3) tecnologia enologica;
4) esercitazioni di tecnologia enologica;
5) meccanizzazione della viticoltura;
6) patologia viticola;
7) zoologia viticola;
8) organizzazione aziendale.

Potranno inoltre essere tenuti brevi cicli di lezioni e conferenze su particolari argomenti interessanti le varie discipline della scuola.

Art. 381. — Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in scienze agrarie, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria chimica e in scienza delle preparazioni alimentari. Il consiglio della scuola potrà stabilire, di volta in volta, di accettare l'iscrizione di candidati dotati di altra laurea, che dimostrino una particolare competenza e preparazione nel settore viti-vinicolo.

Il numero degli allievi ammessi annualmente alla scuola é, al massimo, di dieci.

Qualora il numero delle domande sia superiore, e l'attrezzatura didattica ne consenta in via eccezionale l'ammissione, sarà data preferenza agli aspiranti che abbiano particolari titoli nei riguardi delle finalità della scuola. Per l'ammissione di laureati stranieri il consiglio della scuola deciderà caso per caso la validità dei titoli presentati.

Il consiglio di facoltà si riserva di sospendere i corsi della scuola, qualora ne ravveda l'opportunità.

Art. 382. — Al termine dei corsi sarà rilasciato agli iscritti un diploma di specialista in viticoltura ed enologia in base:

a) alla regolare frequenza dei corsi del biennio;

b) all'esito degli esami sostenuti alla fine dei corsi;

c) al giudizio emesso dai direttori degli istituti, enti o aziende eventualmente frequentate;

d) all'esito dell'esame finale, che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale, da sostenersi davanti ad apposita commissione di docenti della scuola.

Art. 383. — I docenti saranno nominati dal consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Torino, sulla base dei titoli presentati dagli aspiranti.

Il consiglio di facoltà provvederà inoltre a nominare il direttore della scuola fra i professori di ruolo o fuori ruolo della stessa facoltà o fra i docenti della scuola.

Art. 384. — Il consiglio direttivo della scuola si compone di tutti i docenti degli insegnamenti (esercitazioni comprese) della scuola stessa. Esso avanza le proposte relative all'ordinamento degli studi e all'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti la scuola medesima.

Art. 385. — Gli iscritti alla scuola saranno tenuti a pagare la tassa d'iscrizione, le tasse e soprattasse d'esame, compresi i contributi integrativi, secondo quanto é stabilito per gli studenti della facoltà di agraria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **587.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1156, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1156 dal quale risulta che è stata modificata la denominazione dell'insegnamento di igiene in quella di igiene e medicina preventiva;

Considerato che il predetto insegnamento è una delle discipline fondamentali previste dalla tabella XVIII del vigente ordinamento didattico;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1156;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1156, è rettificato nel senso che nel penultimo comma del dispositivo sono soppresse le seguenti parole: « l'insegnamento di igiene assume la denominazione di igiene e medicina preventiva mentre ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **588.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 10, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

giustizia costituzionale;
diritto enti locali;
diritto pubblico generale;
diritto penale commerciale;
diritto dell'esecuzione penale;
teoria generale del diritto;
storia del diritto canonico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1980, n. 589.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

I commi secondo e terzo dell'art. 249, relativi alla scuola di perfezionamento in sociologia e ricerca sociale sono sostituiti dai seguenti:

« Qualora invece il consiglio ritenga insufficiente la preparazione specifica del candidato, potrà imporre l'obbligo di superare un certo numero di esami nel campo della statistica, della demografia, dell'economia, del diritto e della sociologia, fissando la propedeuticità di ciascuno rispetto ai colloqui sugli insegnamenti specifici della scuola.

In tale caso il candidato non potrà essere iscritto al successivo anno di corso se non avrà superato insieme ad almeno due colloqui relativi ad insegnamenti della scuola, anche gli esami sugli eventuali insegnamenti ad essi propedeutici ».

Art. 2.

La scuola speciale per tecnici riabilitatori della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva muta la denominazione in quella di scuola speciale per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Il primo comma dell'art. 878 è sostituito dal seguente:

« La scuola speciale per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ha sede presso l'istituto di neuropsichiatria infantile ».

Il primo periodo dell'art. 879 è sostituito dal seguente:

« La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva è di tre anni accademici ».

Il secondo comma dell'art. 880, relativo all'ammissione alla scuola di allievi privi del titolo di studio di scuola media superiore, è soppresso.

Il primo comma dell'art. 884 è modificato nel senso che, superato l'esame finale, si consegue il diploma di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Art. 3.

L'art. 909, relativo alla scuola di specializzazione in tecnologie alimentari è sostituito dal seguente:

« La durata del corso è di due anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica, in chimica industriale, in scienze biologiche ed in scienze agrarie ».

I primi tre commi dell'art. 910 sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio della scuola stabilisce entro il mese di luglio di ciascun anno il numero massimo di iscritti alla scuola in relazione alle disponibilità di locali, di attrezzature, di personale; e determina inoltre la ripartizione dei posti disponibili per ogni tipo di laurea.

Per il primo anno di funzionamento tale numero è fissato in un massimo di sessanta iscritti, e precisamente: diciotto laureati in farmacia, diciotto in chimica e tecnologia farmaceutiche, sette in chimica, sette in chimica industriale, sei in scienze agrarie e quattro in scienze biologiche.

La scelta degli iscritti verrà effettuata sulla base dei titoli presentati ».

L'art. 911, relativo all'ordinamento degli studi è integrato nel senso che le materie di insegnamento per i laureati in farmacia si intendono anche per i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, mentre le materie di insegnamento per i laureati in chimica si intendono anche per i laureati in chimica industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1980
Registro n. 88 *Istruzione, foglio n.* 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1980, n. **590.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale partigiani d'Italia, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 590. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un terreno agricolo di are 514,25 distinto in catasto al foglio 63, mappale 4480, con sovrastante fabbricato rurale e area cortilizia, distinto in catasto al foglio 63, mappale 12783, di mq. 995, sito in Modena, località Villavara, via Nonantolana n. 1219, del valore di L. 31.383.000, disposta dal prof. Ettore De Toni, con atto 23 aprile 1974, n. 102555 di repertorio e n. 6078 di fascicolo, a rogito dott. Achille Poli, notaio in Genova, registrato a Genova in data 29 aprile 1974 al n. 7339.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1980
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale dell'8 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 313, con il quale il dott. Giacomo Levi è stato nominato agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1972, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 368, con il quale il predetto agente di cambio è stato collocato fuori ruolo a decorrere dal 10 settembre 1972;

Vista la dichiarazione in data 28 dicembre 1979, con la quale il dott. Giacomo Levi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino con decorrenza dal 28 dicembre 1978;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dal commissario di borsa presso la borsa valori di Torino, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del dott. Giacomo Levi dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino, a decorrere dal 28 dicembre 1979.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1980
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 379

(8937)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Modificazione al decreto ministeriale 4 novembre 1977, concernente disposizioni esplicative ed applicative per la concessione e la liquidazione dei contributi all'industria cantieristica per gli immobilizzi previsti dall'art. 7 della legge 23 dicembre 1975, n. 720.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, che prevede la concessione di contributi all'industria cantieristica per gli immobilizzi;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 4 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1978, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 116, che prevede l'istituzione presso il Ministero della marina mercantile di una commissione con il compito di esprimere parere in ordine alla concessione dei contributi suddetti;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1976, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 234, riguardante la disciplina delle funzioni dirigenziali;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1978, registro n. 9 Marina mercantile, foglio n. 1, che ha apportato modifiche al citato decreto ministeriale 30 gennaio 1976 per quanto riguarda l'ambito della competenza attribuita alla divisione VI della Direzione generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

Considerato che, in conseguenza della variazione intervenuta nella competenza attribuita alla predetta divisione, occorre procedere alla modifica del primo comma del citato art. 6, nel senso di sostituire, quale componente della commissione sopra menzionata, al

primo dirigente preposto alla divisione VII del Ministero della marina mercantile il primo dirigente preposto alla divisione VI del Ministero stesso;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 4 novembre 1977 è così modificato:

« *c)* dal primo dirigente preposto alla divisione VI del Ministero della marina mercantile ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro della marina mercantile
EVANGELISTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1980
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 86

(8332)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1980.

Assegnazione alla regione Emilia-Romagna di lire 18.104.435.950 per il pagamento di opere già eseguite comprese nei due programmi di edilizia scolastica di cui alla legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/78 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Visto l'art. 113 della legge n. 88/1979, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici in data 9 ottobre 1975, con il quale sono indicate le disponibilità annuali per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il primo programma triennale 1975-77 e la disponibilità per il 1978;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di L. 13.155.607.200, corrispondente all'anticipo del 5% a valere sulla disponibilità del 1978, primo programma triennale ex art. 6, quarto comma, della legge n. 412/1975;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici in data 22 luglio 1977, con il quale sono indicate le disponibilità annuali per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano relative al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 21 aprile 1979, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dei lavori pubblici, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1979, registro n. 1, foglio n. 280, con il quale sono stati attribuiti alla regione Emilia-Romagna i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1979, registro n. 1, foglio n. 348, con il quale è stata erogata, fra l'altro, alla regione Emilia-Romagna la somma di lire 170.559.350, quale anticipo del 5% relativamente al 1978, secondo programma;

Vista la dichiarazione n. 5245 del 4 giugno 1980, resa all'assessore competente della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede, fra l'altro, l'erogazione dell'importo di lire 18.104.435.950 a valere sull'esercizio finanziario 1978 (primo e secondo programma);

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Emilia-Romagna è assegnata la somma di L. 18.104.435.950 per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 338

(8333)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1980.

Assegnazione alla regione Piemonte di L. 802.885.032 per il pagamento di opere già eseguite comprese nei programmi di edilizia scolastica di cui alla legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 e il bilancio pluriennale 1980-82;

Visto in particolare l'art. 113 della predetta legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali competenti;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale viene approvato il piano di riparto tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici del 22 luglio 1977, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il decreto interministeriale del bilancio, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 232, con il quale vengono attribuiti alla regione Piemonte i fondi di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di L. 13.155.607.200, corrispondente all'anticipo del 5% a valere sulla disponibilità per il 1978, primo programma;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1979, registro n. 1, foglio n. 288, con il quale è stata fra l'altro, assegnata alla regione Piemonte la disponibilità di L. 211.736.250, quale anticipo del 5% relativamente alla seconda tranche 1978;

Viste le dichiarazioni n. 9221/ES.1452 e 9222/ES1453, rese dall'assessore competente della regione Piemonte — ai sensi del predetto art. 113 della legge n. 88/79 — in data 21 maggio 1980, con le quali si chiede l'erogazione rispettivamente di L. 564.753.363, a valere sul secondo programma 1978, e di L. 238.131.669, a valere sul primo programma 1978, per un totale di lire 802.885.032;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di lire 802.885.032 a valere sulla prima e sulla seconda tranche dell'esercizio 1978 per il pagamento di opere già eseguite comprese nei due programmi triennali indicati in preambolo.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1980, in conto residui di stanziamento anno 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1980

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 336

(8335)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nervisana » flacone g 150 di sciroppo, della ditta Terapia italiana moderna, in Asti. (Decreto di revoca n. 6173/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 28 febbraio 1958, col quale venne registrata al n. 13493 a nome della ditta Terapia italiana moderna, con sede in Asti, corso Alfieri, 46, la specialità medicinale denominata « Nervisana » sciroppo (flacone g 150), preparata nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Procemsa, con sede in Torino, via Bonsanigo, 8;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene strofantina e che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa, in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione orale, così come contestato alla ditta in data 24 marzo 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nervisana » flacone g 150 sciroppo, registrata al n. 13493 in data 28 febbraio 1958 a nome della ditta Terapia italiana moderna, con sede in Asti, corso Alfieri, 46.

Il prodotto del quale è revocàta la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione

del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7902)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1980.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di San Vero Milis.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Oristano per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 ottobre 1976, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea interessante il comune di San Vero Milis;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di San Vero Milis;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, in quanto il complesso naturalistico ambientale del Sinis oltre ad essere una delle zone cardine del proposto sistema di parchi regionali della Sardegna, presenta un paesaggio spiccatamente desertico con lande spoglie all'interno ed imponenti sistemi di dune altissime specialmente nei due lati settentrionali e meridionali della penisola, delimitati rispettivamente dalle precipiti scogliere di Capo Mannu e Capo San Marco. La vegetazione è di conseguenza assai caratteristica: dominatrici, oltre alla macchia bassa sono quelle essenze che con il loro profondo sviluppo radicale imbrigliano le sabbie e non permettono il progredire della duna: tamerici, rosmarino, ginepri. Sono presenti macchia mediterranea, gariga costiera, formazioni di dune, lagunari, di stagni salmastri. L'intera zona rientra tra quelle meritevoli di protezione censita dal gruppo protezione natura della Società botanica italiana.

Eccezionale è il complesso degli stagni costieri e sub-costieri che delimitano da ogni lato il Sinis; queste grandi distese palustri costituiscono uno dei maggiori complessi d'Italia e di Europa.

L'importanza mediterraneo-europea merita di essere sottolineata perché essa rischia di restare la più cospicua delle residue « zone umide » italiane.

Proprio per questo gli stagni dell'oristanese sono stati inclusi nella lista del progetto di salvaguardia delle principali zone umide europee: «Projet MAR» dell'UINC (Unione internazionale pour la conservation de la nature e de ses resources) e rientrano nelle zone naturalistiche previste dal « progetto 80 », nonché nell'apposito elenco compilato per la protezione delle lagune e degli stagni della penisola dalla commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse del C.N.R.

Inoltre è in corso l'inclusione di questa zona in quelle previste dalla convenzione di Ramsar.

In particolare nel territorio costiero di San Vero Milis si riscontrano tutti gli elementi caratteristici della zona in esame. In esso è presente un sistema di stagni di importanza rilevante: Sa Salina Manna, una vecchia laguna chiusa dal mare aperto e dominata dalla mole dell'antica torre, intersecati dalla strada che della statale 292 porta a Putzu Idu, vi sono gli ampi stagni di « Is Benas » e « Sal'e Porcu », e a sud a quest'ultimo si affiancano altri « Pauli Minori ». L'esistenza fra i suddetti stagni permanenti, periodici e saltuari con tutti i fondamentali problemi sedimentologi, botanici, zoologici e agricoli legati alle diverse situazioni rende la zona unica nel suo genere e meritevole di essere conservata.

A nord l'immensa pineta di Is Arenas piantumata dalla Forestale per imbrigliare le dune, a coronamento dello stagno di Is Benas, fino al territorio di Narbolia, costituisce un insieme di particolare interesse paesistico.

A sud le garighe costiere contornate dalla macchia mediterranea e le ampie spiagge bianchissime che si estendono a perdita d'occhio, insieme agli altri cordoni di sabbia che si elevano alle spalle, formano complessi di dune fossili e attuali di ampiezza e bellezza inusitate.

Oltre alle caratteristiche paesaggistiche sopra citate non è da dimenticare il preponderante interesse naturalistico della zona anche dal punto di vista ornitologico di stagni di Sal'e Porcu che sono tra i pochi stagni sardi, oltre a Mistras, Molentargius e Macchiareddu che ospitano fenicotteri nel periodo del passo e raramente d'inverno.

L'insieme quindi costituisce degli eco-sistemi più delicati e interessanti di tutto il Sinis;

Decreta:

La zona litoranea sita nel territorio del comune di San Vero Milis ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal limite verso il mare tra il comune di Riola Sardo e San Vero Milis in località Punta de s'Incondina, prosegue lungo detto limite in direzione sud-est, quindi in direzione nord-ovest fino alla località Is Ariscas Dellos e lungo detto limite ancora in direzione del mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Oristano.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di San Vero Milis provveda all'affissione della *Gazzetta*

Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 agosto 1980

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
BIASINI

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Verbale della seduta del 5 ottobre 1976

L'anno millenovecentosettantasei il giorno cinque del mese di ottobre alle ore sedici, a seguito delle convocazioni n. 4397 e n. 4398 del 20 settembre 1976 e n. 4455 del 23 settembre 1976, a firma dell'arch. Francesca Segni Pulvirenti, per incarico del presidente prof. Antonio Romagnino, si è riunita presso la sede dell'amministrazione provinciale di Oristano, via Cagliari, pal. Saia, la commissione provinciale per la tutela del paesaggio, con i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) SAN VERO MILIS - Vincolo paesistico della zona litoranea;

(*Omissis*).

« A nord l'immensa pineta di Is Arenas piantumate dalla Forestale per imbrigliare le dune, a coronamento dello stagno di Is Benas, fino al territorio di Narbiola, costituisce un insieme di particolare interesse paesistico.

A sud le garighe costiere contornate dalla macchia mediterranea e le ampie spiagge bianchissime che si estendono a perdita d'occhio, insieme agli alti cordoni di sabbia che si elevano alle spalle, formano complessi di dune fossili e attuali di ampiezza e bellezza inusitate.

Oltre alle caratteristiche paesaggistiche sopra citate non è da dimenticare il preponderante interesse naturalistico della zona anche dal punto di vista ornitologico gli stagni di Sal'e Porcu sono tra i pochi stagni sardi, oltre a Mistras, Molentargius e Macchiareddu che ospitano fenicotteri nel periodo del passo e raramente d'inverno.

L'insieme quindi costituisce degli eco-sistemi più delicati e interessanti di tutto il Sinis ».

L'arch. Segni propone quindi di sottoporre tale zona, al vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3 e 4, e precisa la delimitazione del vincolo proposto per il comune di San Vero Milis:

« Dal limite verso il mare tra il comune di Riola Sardo e San Vero Milis in località Punta de s'incodina, prosegue lungo detto limite in direzione sud-est, quindi in direzione nord-ovest fino alla località Is Ariscas Dellos e lungo detto limite ancora in direzione del mare ».

(*Omissis*).

Il presidente invita i presenti a votare.

Si dichiara contrario l'ing. Sanna, mentre tutti gli altri sono favorevoli.

Il sindaco di San Vero Milis precisa però che si dovrebbe escludere la zona di Mandriola per ragioni di carattere economico e sociale: è una zona dove c'è stato un insediamento notevole e che è abitata per tutto l'arco dell'anno dagli agricoltori che hanno nelle terre circostanti il loro lavoro.

Si dovrebbe dar modo, in ogni caso, di completare le opere già iniziate.

Si fa riserva di far pervenire tutti i dati necessari e motivazioni valide perchè la commissione possa esaminare e quindi approvare la eccezione sollevata.

(*Omissis*).

(8609)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos, in Piacenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 agosto 1980 all'8 febbraio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8828)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XIV Mostra nazionale del mobile », in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XIV Mostra nazionale del mobile » che avrà luogo a Firenze dal 25 ottobre al 2 novembre 1980 godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 settembre 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(8866)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « III Immagtra - Salone nazionale dell'imballaggio, magazzinaggio e trasporto », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « III Immagtra - Salone nazionale dell'imballaggio, magazzinaggio e trasporto » che avrà luogo a Napoli dal 24 al 27 ottobre 1980 godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 settembre 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(8871)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Expo turismo '80 - XV Esposizione internazionale delle attrezzature per le attività turistiche e ricettive », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'« Expo turismo '80 - XV Esposizione internazionale delle attrezzature per le attività turistiche e ricettive » che avrà luogo a Milano dal 31 ottobre al 4 novembre 1980 godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 settembre 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(8870)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1, 2 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulle norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che istituiscono, in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il fondo di previdenza della categoria, con gestione autonoma, ed il comitato di vigilanza per l'amministrazione del fondo medesimo;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge sopra citata per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse costitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 26 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1978 relativo alla ricostituzione del comitato predetto;

Vista la nota del 19 giugno 1980 con la quale il dott. Luigi Ubaldo Palmidoro ha rassegnato le dimissioni da membro del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Luigi Ubaldo Palmidoro in seno al predetto comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea;

Decreta:

Il dott. Carlo Zeppilli, primo dirigente, è nominato membro del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Luigi Ubaldo Palmidoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8841)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Spesa per l'impiego dei prodotti immunizzanti per l'attuazione dei piani delle profilassi obbligatorie o di misure di polizia veterinaria.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge 23 dicembre 1978. n. 833;

Ritenuta la necessità di procedere, ai fini dell'attuazione dei piani di profilassi obbligatorie o di misure di polizia veterinaria, alla revisione dei parametri di spesa, per l'impiego dei prodotti immunizzanti, stabiliti con decreto ministeriale 14 maggio 1976, per essere gli stessi non più adeguati alla realtà economica attuale;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti disposti obbligatoriamente in attuazione dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria, il Ministero della sanità, a decorrere dal 1° gennaio 1980, pone a disposizione dei presidenti delle giunte regionali, e dei veterinari provinciali della regione Sicilia — sino a quando questi ultimi opereranno quali organi periferici dello stesso Ministero della sanità — ai fini della corresponsione dei compensi ai veterinari che effettuano detti trattamenti, i fondi occorrenti, determinati secondo i seguenti parametri di spesa:

1) L. 300 (trecento) per ogni bovino, bufalino od equino vaccinato;

2) L. 200 (duecento) per ogni suino vaccinato;

3) L. 250 (duecentocinquanta) per ogni ovino o caprino vaccinato;

4) L. 500 (cinquecento) per ogni cane vaccinato;

5) L. 3.000 (tremila) per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto 1), quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra uno e cinque;

6) L. 2.500 (duemilacinquecento) per l'accesso ad ogni allevamento, ove vengano vaccinati gli animali di cui al punto 1), quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra sei e venti; nel caso in cui il numero dei capi vaccinati sia superiore a venti, non compete alcun diritto di accesso;

7) L. 3.000 (tremila) per l'accesso ad ogni allevamento ove vangano vaccinati gli animali di cui al punto 2).

Art. 2.

I presidenti delle giunte regionali ed i veterinari provinciali della regione Sicilia fissano, con proprii decreti, i compensi per i veterinari che effettuano i trattamenti immunizzanti di cui all'art. 1, eventualmente differenziati anche limitatamente a comprensori territoriali determinati, tenuto conto della densità degli animali, del rapporto numerico delle diverse specie, della consistenza media e della dislocazione degli allevamenti.

Le variazioni dei parametri di cui all'art. 1 non dovranno comunque comportare una spesa complessiva superiore al fondo messo a disposizione dal Ministero della sanità. Copia di ogni decreto dovrà essere inviata al Ministero della sanità.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 14 maggio 1976, citato in premessa, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1980.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(8986)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1980.

Determinazione del numero degli iscritti ammessi ai corsi di laurea per l'anno accademico 1979-80 presso l'Università della Calabria, in Cosenza.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329 con il quale è stato approvato lo statuto del predetto ateneo in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927, con il quale è stato istituito il corso di laurea in chimica;

Veduti i decreti ministeriali 23 giugno 1972, 18 luglio 1973, 30 agosto 1974, 11 ottobre 1976, 30 ottobre 1976, con i quali veniva disposto a partire dagli anni accademici 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1976-77, l'inizio dei corsi;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Università della Calabria;

Decreta:

Il numero degli iscritti che possono essere ammessi ai corsi di laurea nell'anno accademico 1980-81 è stato stabilito nella misura seguente:

Facoltà di ingegneria: primo anno (corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali: studenti n. 360;

Facoltà di lettere e filosofia: primo anno (corso di laurea in lettere - indirizzi classico e moderno; corso di laurea in filosofia; corso di laurea in storia - indirizzi antico e medioevale; corso di laurea in lingue e letterature straniere e moderne - indirizzo europeo): studenti n. 290;

Facoltà di scienze economiche e sociali: primo anno (corso di laurea in scienze economiche e sociali - indirizzi economico e sociale: studenti n. 350;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: primo anno (corso di laurea in chimica, in fisica, in matematica, in scienze naturali): studenti n. 350.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore dell'Università della Calabria è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 settembre 1980

Il Ministro: SARTI

(9014)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avvisi di rettifica

Nel provvedimento C.I.P. n. 47/1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 13 agosto 1980, debbono essere aggiunte le seguenti specialità:

Nome ditta	Specialità - confezione	Numero di registrazione	Prezzo
De Angeli	Atrovent* spray 15 ml	24178	7060
Mediolanum	Thiase* fte scir 100 ml + tap cont	24028/A1	4790
Mediolanum	Thiase* fte scir 200 ml + tap cont	24028/A1	8320
Mediolanum	Thiase* scir 100 ml + tap cont	24028/A	3375
Mediolanum	Thiase* scir 200 ml + tap cont	24028/A	5540
Mediolanum	Thiase* 10 fl + 10 f solv	24028/B	7560
Mediolanum	Thiase* 20 cps	24028	8515
Mediolanum	Thiase* 30 cps	24028	12.415

(9052)

Nel provvedimento C.I.P. n. 55/1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 30 settembre 1980, debbono essere apportate le seguenti modifiche:

Il punto 1) è così riformulato:

I provvedimenti numeri 40 e 41/1980 limitatamente alla parte che ratifica il provvedimento n. 40/1980, citati nelle premesse vengono annullati a decorrere dalle ore zero del 1° ottobre 1980.

Sono così ripristinati i prezzi delle specialità medicinali determinati con i provvedimenti C.I.P. anteriori al 3 luglio 1980.

Il punto 2) è così riformulato:

I farmacisti sono temporaneamente tenuti a cedere le confezioni che riportano in fustella o etichetta originale o sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo il provvedimento C.I.P. n. 40/1980 al prezzo ridotto come al precedente punto 1).

Il punto 3) è così riformulato:

Tutte le confezioni di specialità medicinali che non riportano alcuna indicazione di provvedimenti C.I.P., i cui prezzi sono stati determinati successivamente al 3 luglio 1980 e tutte le confezioni di specialità medicinali determinate con provvedimenti C.I.P. successivi a tale data, saranno cedute al prezzo che risulta in etichetta o fustella originale ridotto dell'1,864 % come in calce indicato:

Nome ditta	Specialità - confezione	Numero di registrazione	Prezzo
Boehr. Ingel.	Alupax* 20 cpr	22995	2520
Boehr. Ingel.	Alupent* im 10 f 1 ml 0,0005 g	20055/A	1540
Boehr. Ingel.	Alupent* 2 % sol per aerosol	20055/B	2320
Boehr. Ingel.	Alupent* 20 cpr 0,01g	20055	1630
Boehr. Ingel.	Alupent* 5 × 100 sol × neb	20055/C	2270
ISF	Aspegic forte* 6 fl pv + 6 f solv	22619/1	4610
ISF	Aspegic* 1 fl + 1 f solv	22619	1150
ISF	Aspegic* 3 fl + 3 f solv	22619	2150
ISF	Aspegic* 6 fl + 6 f solv	22619	3380
De Angeli	Atrovent* spray 15 ml	24178	6920
Sigmatau	Biochetasi* os grat 20 bust	15784/B	3210
Boehr. Ingel.	Bisolpent* scir 250 ml	22646	3010
Boehr. Ingel.	Bisolpent* 20 cpr	22646/A	2150
Boehr. Ingel.	Bisolpent* 40 cpr	22646/A	3660
Formenti	Brufen* crema 30 g	22593/B	1850
Formenti	Brufen* crema 40 g	22593/B	2240
Formenti	Brufen* 30 conf 400 mg	22593/2	4930
Formenti	Brufen* 30 cpr 400 mg	22593/C	4680
Menarini	Calisvit* bb os 10 fl	23651	3990
Menarini	Calisvit* bb os 15 fl	23651	5130
Menarini	Calisvit* latt os 10 fl	23651/1	3510
Menarini	Calisvit* latt os 15 fl	23651/1	4520
Boehr. Ingel.	Catapresan* 30 cpr 0,150 mg	21502	3110
Boehr. Ingel.	Catapresan* 30 cpr 0,300 mg	21502/1	3480

Nome ditta	Specialità - confezione	Numero di registrazione	Prezzo
Boehr. Ingel.	Catapresan* 5 f 1 ml 0,150 mg	21502/A	3670
Sigmatau	Co Carnetina B12* os 10 fl 10 ml	21852	4340
Boehr. Ingel.	Combipresan* 30 conf	22586	4830
Boehr. Ingel.	Combipresan* 50 conf	22586	5560
Italchimici	Complamin* ritar 20 conf 400 mg	17346/D1	2180
Menarini	Creaton* bb os 10 fl 15 g	24118/1	4700
Menarini	Creaton* bb os 16 fl 15 g	24118/1	6620
Menarini	Creaton* os 10 fl 15 g	24118	5480
Menarini	Creaton* os 16 fl 15 g	24118	7880
Menarini	Cromaton Bicompl Fer* 10 fl os	22491	3820
Menarini	Cromaton Bicompl Fer* 12 fl os	22491	4270
Menarini	Cromaton Bicompl Fer* 15 fl os	22491	5120
Menarini	Cromaton Bicompl* 5000 12 fl	00829/D1	4160
Menarini	Cromaton Bicompl* 5000 15 fl	00829/D1	4990
Menarini	Cromaton Bicompl* 10000 10 fl	00829/D2	4140
Menarini	Cromaton Bicompl* 5000 10 fl	00829/D1	3740
ISI	Debendox* 15 conf	19716	1110
Ciba Geigy	Desferal* 10 fl 500 mg	20417	37 420
Boehr. Ingel.	Dosalupent* bomboletta 20 ml	20872	2200
Ist. Chim. In.	Energon Rende* os 10 fl 10 ml	22288	3190
Biom. Foscama	Esafosfina* im 5 fl 0,25 g + 5 f	08783/F	2910
Biom. Foscama	Esafosfina* iv 4 fl 0,5 g + 4 f	08783/F1	3490
Biom. Foscama	Esafosfina* 1 fl 5 g x fleb	08783/F2	7640
Abbott	Ferro-Grad C* 30 cpr	22657	2160
Abbott	Ferro-Grad* 20 cpr	21922	1510
Abbott	Ferro-Grad* 30 cpr	21922	1770
Maggioni	Flectadol* 1 fl + 1 f 5 ml	22620	1150
Maggioni	Flectadol* 1000 1 fl + 1 f solv	22620/1	1360
Maggioni	Flectadol* 1000 6 fl + 6 f solv	22620/1	4610
Maggioni	Flectadol* 3 fl + 3 f	22620	2150
Maggioni	Flectadol* 6 fl + 6 f 5 ml	22620	3380
Gambar	Golasol* gtt rin ad 15 ml 0,05 g	05313/A	640
Gambar	Golasol* gtt rin bb 10 ml 0,025 g	05313/A1	620
Gambar	Golasol* 1 % collu 50 ml	05313	950
Menarini	Idroplurivit C 500* os 10 fl	06387/E	3470
Boehr. Ingel.	Isoglaucon* coll 10 ml	23467	3120
Cyanamid	Ledercort Ret Parent* 1 fl 1 ml	13973/C	990
Cyanamid	Ledercort Ret Parent* 3 fl 1 ml	13973/C	2130
Cyanamid	Ledercort Ret Parent* 5 fl 1 ml	13973/C	3170
ISI	Lenactin* scir 100 ml	21781	1400
Roche	Lexotan* iniett roche 6 f + 6 f	22905/C	2800
Roche	Lexotan* iniett roche 3 f + 3 f	22905/E	1870
Roche	Lexotan* plus roche 30 cps 6 mg	22905/A2	3380
Roche	Lexotan* plus roche 30 cps 12 mg	22905/D1	5530
Roche	Lexotan* roche gtt 20 ml	22905/B	1430
Roche	Lexotan* roche gtt 30 ml	22905/B	1780
Roche	Lexotan* roche 30 cps 1,5 mg	22905/A	1730
Roche	Lexotan* roche 30 cps 3 mg	22905/A1	2290
Menarini	Neo Cromaton B ferro* os 10 fl	23850/A	4790
Menarini	Neo Cromaton Bicompl 10000* os 10 fl 15 g	23864/1	4700
Menarini	Neo Cromaton Bicompl 5000* os 10 fl 15 g	23864	4430
ISI	Netaprina Dospan* 30 cpr	20474	2200
ISI	Netaprina* scir 120 ml	20474/A	1370
Gambar	Perginol* lavanda vag 175 ml	09119/A	2080
Gambar	Perginol* 12 candel vag	09119	1270
Neopharmed	Quinton* im 10 fl pv + 10 f	23341	4870
Neopharmed	Quinton* im 3 fl pv + 3 f solv	23341	2130
Neopharmed	Quinton* im 6 fl pv + 6 f	23341	3340
Sigmatau	Rekord B12 Complex* os 10 fl	20545	4250
Roche	Roipnol* 2 mg 10 cpr	23328	1190
Roche	Roipnol* 2 mg 30 cpr	23328	2470
Roche	Roipnol* 2 mg 5 f + 5 f	23328/A	2030
Boehr. Ingel.	Silomat Compositum* scir 125 ml	20440	2180

Nome ditta	Specialità - confezione	Numero di registrazione	Prezzo
Boehr. Ingel.	Silomat Plus* 20 conf	23807	2690
Boehr. Ingel.	Silomat Plus* 30 conf	23807	3630
Boehr. Ingel.	Silomat* im 5 f 2 ml 20 mg	11344/A	1340
Boehr. Ingel.	Silomat* os sol 15 ml 6 × 100	11344/B	1680
Boehr. Ingel.	Silomat* 20 conf 40 mg	11344	1830
Farmac. Mil.	Soldesam* im 3 f 1 ml	19499	1260
Menarini	Spasmomen* im 6 f 1 ml	23418/B	2190
Menarini	Spasmomen* iv 6 f 1 ml	23418/C	2190
Menarini	Spasmomen* 30 conf	23418	8440
Menarini	Spasmomen* 6 supp	23418/A	2480
Medosan	Stressen* 10 fl bev tappo serb	22960	4240
ISI	Tenuate Dospan* 10 cpr	19749/A	900
Mediolanum	Thiase* fte scir 100 ml + tap cont	24028/A1	4690
Mediolanum	Thiase* fte scir 200 ml + tap cont	24028/A1	8150
Mediolanum	Thiase* scir 100 ml + tap cont	24028/A	3310
Mediolanum	Thiase* scir 200 ml + tap cont	24028/A	5430
Mediolanum	Thiase* 10 fl + 10 f solv	24028/B	7410
Mediolanum	Thiase* 20 cps	24028	8340
Mediolanum	Thiase* 30 cps	24028	12.170
Boehr. Ingel.	Tussilomat* scir 125 ml	23269	2500
Boehr. Ingel.	Tussilomat* scir 250 ml	23269	4100
Sclavo	Albumina Sclavo* 25% iv fl 50 ml	22515	59.970
Byk Gulden	Aptin* 100 cpr	22275	9280
Byk Gulden	Aptin* 30 cpr	22275	3430
Menarini	Cromaton Bicompl ft.issimo* 10 f + 10 f	00829/A3	3890
Menarini	Cromaton Bicompl ft.issimo* 6 f + 6 f	00829/A3	2890
Sigmatau	Debridat* os grat 152 g	22934/C	3120
Menarini	Fastum R* 30 cps 60 mg	23417/A	4660
IBI	Ibistacin* fl pv 1 g + f solv	23713/2	4120
IBI	Ibistacin* fl pv 250 mg + f solv	23713	1780
IBI	Ibistacin* fl pv 500 mg + f solv	23713/1	2580
Sierochimica	Liviclina* fl liof 1 g + f	24127/1	5060
Sierochimica	Liviclina* fl liof 500 mg + f	24127	3020
Terapeutico	Psicofar* 50 cpr	19481	1220
Albert-Farma	Tauliz* 20 cpr 12 mg		11.010
Albert-Farma	Tauliz* 20 cpr 3 mg		3370
Albert-Farma	Tauliz* 20 cpr 6 mg		5970
Albert-Farma	Tauliz* 20 cpr 9 mg		8440
Torre	Bioplex 10* 1 fl + 1 soluz fisiologica		4080
Torre	Bioplex 10* fl + 1 fl soluz glucosata		4080
Torre	Bioplex 25* 1 fl + 1 fl soluz fisiologica		5700
Torre	Bioplex 25* 1 fl + 1 fl soluz glucosata		5700
Lancet	Cimet* 50 cpr		16.160
Menarini	Idroplurivit c 500* 30 past		2350
Coli	Nucleosincroma* 10 f 100 ucd + 10 f		8020
Sclavo	Siero antigangrena* fl 25000 u		21.240
Bracco	Citanest Octapressin* 3% 50 tbf	21578	7170
Bayer	Epontol* iv 5 f 10 ml	20737	4810
Sandoz	Methergin* os gtt 10 ml	04225	1020
Sandoz	Methergin* 15 conf	04225/B	1130
Sandoz	Methergin* 6 f 1 ml	04225/A	1400
Hoechst	Orasthin* 3 f ui 1 ml	05441/1	1100
Hoechst	Orasthin* 3 f ui 1 ml	05441	970
Sandoz	Sandopart* 10 cpr subling	23286	4310
Chinoin	Solcoseryl* gelee 20% 20 g	13528/A	3160
Chinoin	Solcoseryl* pom 5% 20 g	13528/B	1410
Chinoin	Solcoseryl* 6 f 2 ml	13528	8960
Sandoz	Syntocinon* spray neb 5 ml	14684/A	1800
Sandoz	Syntocinon* 6 f 1 ml 5 ui	14684/1	1400
Sandoz	Syntocinon* 6 f 2 ml 2 ui	14684	1390
Hoechst	Urbason Depot* 1 manole 1 ml	23059	3700
Hoechst	Urbason Depot* 3 manole 1 ml	23059	9600

(9053)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del titolare dell'ufficio liquidazioni istituito presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1980, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 348, il dott. Salvatore Scribano, dirigente superiore nel ruolo della carriera dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, è stato preposto alla direzione dell'ufficio liquidazioni istituito, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.

(8993)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Brindisi ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, sulla proposta del Ministro della sanità, l'ordine dei medici della provincia di Brindisi è stato autorizzato ad acquistare l'immobile costituito da due appartamenti al primo piano della scala B sito in via Liguria, non ancora censito nel nuovo catasto edilizio urbano perchè di recente costruzione, avente superficie di mq 322 (superficie utile coperta interna mq 262 più mq 60 occupata da verande e balconi), al prezzo complessivo di L. 78.000.000, per adibire a sede sociale.

(8992)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Vallio Terme, Cuasso al Monte, Calcinate e Pregnana Milanese.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 12 giugno 1980, n. 32863: comune di Vallio Terme (Brescia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 26 marzo 1977, n. 96 e 3 giugno 1977, n. 97 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 14 aprile 1978, n. 149);

deliberazione 26 giugno 1980, n. 33067: comune di Cuasso al Monte (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 aprile 1979, n. 35 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 24 novembre 1979, n. 76 e 15 marzo 1980, n. 18);

deliberazione 14 luglio 1980, n. 33547: comune di Calcinate (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 14 settembre 1979, n. 62 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 29 febbraio 1980, n. 5);

deliberazione 24 luglio 1980, n. 33870: comune di Pregnana Milanese (Milano) (piano adottato con deliberazioni consiliari 10 aprile 1978, n. 59 e 16 giugno 1978, n. 24 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 16 marzo 1979, n. 82).

(8948)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Riva di Solto, Cernusco sul Naviglio, Vimercate e Basiano

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 27 maggio 1980, n. 32351: comune di Riva di sotto (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 27 luglio 1979, n. 43);

deliberazione 12 giugno 1980, n. 32866: comune di Cernusco sul Naviglio (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 16 settembre 1977, n. 268, relativa alla variante alle norme tecniche di attuazione);

deliberazione 26 giugno 1980, n. 33057: comune di Vimercate (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 5 novembre 1979, n. 191);

deliberazione 24 luglio 1980, n. 33860: comune di Basiano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 febbraio 1980, n. 11, relativa alle norme tecniche di attuazione)

(8949)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Cernusco sul Naviglio.

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 26 giugno 1980, n. 33068: comune di Cernusco sul Naviglio (Milano) (piano adottato con deliberazioni consiliari 7 ottobre 1977, n. 279 e 10 marzo 1978, n. 87).

(8950)

Approvazione del piano di zona del comune di Truccazzano

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 3 luglio 1980, n. 33280: comune di Truccazzano (Milano).

(8951)

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Luino

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 14 luglio 1980, n 33558: comune di Luino (Varese) (piano adottato con deliberazioni consiliari 30 aprile 1975, n. 70 e 12 febbraio 1979, n. 37).

(8952)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Mandello Lario

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 25 giugno 1980, n. 736: comune di Mandello Lario (Como).

(8953)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici a sei posti vacanti nel ruolo dell'Istituto nazionale di ottica di Firenze

L'Istituto nazionale di ottica, largo Enrico Fermi, 6, Arcetri - 50125 Firenze, bandisce i seguenti concorsi:

1) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico professionale, per il ruolo tecnico-professionale, con mansioni di disegnatore tecnico e progettista meccanico.

Requisiti richiesti: 1) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi; 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

2) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di archivista-dattilografo, per il ruolo amministrativo.

Requisiti richiesti: 1) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi; 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

3) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico-professionale per il ruolo tecnico-professionale, con mansioni di addetto al magazzino, servizi di portineria, conduttore di veicoli a motore.

Requisiti richiesti: 1) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi; 2) licenza di scuola elementare;

4) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale per il ruolo tecnico professionale, con mansioni di attività di ricerca nel campo dell'ottica coerente con esperienza di elettronica digitale e strumentale e tecniche di spettroscopia visibile o infrarosso ad alta risoluzione.

Requisiti richiesti: 1) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi; 2) diploma di laurea in ingegneria elettronica o scienze fisiche, congiunto a documentata esperienza nel campo dell'ottica e dell'elettronica, non inferiore ad un anno;

5) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale per il ruolo tecnico-professionale, con mansioni di attività di ricerca nel campo della progettazione e calcolo ottico associato a calcolatori elettronici.

Requisiti richiesti: 1) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi; 2) diploma di laurea in ingegneria elettronica o scienze fisiche, congiunto a documentata esperienza nel campo del calcolo ottico, non inferiore ad un anno;

6) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale, per il ruolo tecnico-professionale, con mansioni di attività di ricerca nel campo dell'ottica corrente.

Requisiti richiesti: 1) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi; 2) diploma di laurea in scienze fisiche, congiunto a documentata esperienza nel campo dell'ottica, non inferiore ad un anno.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente per dettagliate informazioni, nonchè per ottenere la copia integrale del bando di interesse.

(8889)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Graduatoria del concorso a centotrenta posti di capo gestione, di cui dieci riservati al compartimento di Venezia

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 13 del 15 luglio 1980 - parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 maggio 1978, n. 987, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi centotrenta posti di capo gestione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui dieci assegnati al compartimento di Venezia, indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1975, n 647.

(8737)

Graduatoria del concorso a novanta posti di applicato, di cui cinque riservati al compartimento di Napoli

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 12 del 30 giugno 1980 - parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1977, n. 1298, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi novanta posti di applicato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui cinque assegnati al compartimento di Napoli, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1975, n. 570.

(8738)

Graduatoria del pubblico concorso a novanta posti di applicato, di cui cinque riservati al compartimento di Cagliari.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 12 del 30 giugno 1980 - parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1977, n. 1303, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi novanta posti di applicato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui cinque assegnati al compartimento di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1975, n. 570.

(8739)

Graduatoria del concorso a novanta posti di applicato, di cui dieci riservati al compartimento di Reggio Calabria

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 12 del 30 giugno 1980 - parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1977, n. 1299, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi novanta posti di applicato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui dieci assegnati al compartimento di Reggio Calabria, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1975, n. 570.

(8740)

Graduatoria del pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore nei ruoli del personale direttivo, ruolo altre specializzazioni, in possesso della laurea in economia e commercio e titoli affini.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1980 - parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 novembre 1978, n. 2388, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ruolo altre specializzazioni, in possesso della laurea in economia e commercio e titoli affini, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1976, n. 1928.

(8785)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a due posti, elevati a tre, di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria.

Nel Bollettino ufficiale straordinario n. 1 al n. 7-8-9 (luglio-agosto-settembre) anno 1980 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 18 settembre 1980, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1980, registro n. 1, foglio n. 342, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a due posti, elevati a tre, di agente tecnico in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1979, e sono stati dichiarati i vincitori nonchè gli idonei del concorso stesso.

(8879)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9636 dell'8 novembre 1979 con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia al 1° maggio 1979;

Visto il successivo proprio decreto n. 4970 del 29 maggio 1980, mediante il quale veniva stralciata dal bando suddetto la condotta consorziale di Campegine, Gattatico, S. Ilario d'Enza;

Visto il decreto di ammissione dei concorrenti n. 6353 in data 4 luglio 1980;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 4199 in data 29 aprile 1980;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Reggio Emilia al 1° maggio 1979:

1) Brindani Franco	punti	62,310
2) Gilli Faliero	»	57,165
3) Braglia Fedele	»	56,540
4) Marchesi Ermanno	»	52,930
5) Righini Roberto	»	49,915
6) Guidetti Maurizia	»	48,555
7) Cassi Paolo	»	47,765
8) Norcio Corrado	»	47,125
9) Bolsi Daniele	»	46,895
10) Fantini Valerio	»	46,175
11) Bianchi Mario	»	46,155
12) Salsi Corrado	»	43,900
13) Peracca Laura	»	43,000
14) Fortunati Antonio	»	42,000
15) Giuliotti Vasco	»	41,500
16) Parisoli Sandro	»	41,250
17) Cresci Luigi	»	41,000
18) Lazzaretti Gianni	»	40,880
19) Cavalli Luigi	»	40,710
20) Carra Claudio	»	40,500
21) Costi Antonio	»	40,070
22) Moraschina Enrico, nato il 6 agosto 1954	»	40,000
23) Curzio Francesco, nato il 9 dicembre 1954	»	40,000
24) Andreoli Pierluigi	»	39,500
25) Casoni Savino	»	39,385
26) Parella Paolo	»	38,500
27) Dall'Asta Gianni	»	38,000
28) Fontana Cesare	»	37,500
29) De Stefano Carlo	»	37,000
30) Paolucci Tito	»	36,500
31) Scalenghe Giorgio	»	36,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 22 settembre 1980

Il veterinario provinciale: BERGOMI

(8965)

OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

(3287/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(3288/S)

OSPEDALE DI MONZA

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti dei dipendenti ospedalieri previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale della Lombardia n. 46/76.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(3289/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MOTTOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
due posti di assistente medico;
due posti di assistente chirurgo;
un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mottola (Taranto).

(3292/S)

OSPEDALE CIVILE « SPIRITO SANTO » DI PESCARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di oculistica;

due posti di aiuto della divisione di ematologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente della divisione di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di radiologia diagnostica;

un posto di assistente della divisione di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(3293/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI SESTO S. GIOVANNI

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Sono fatti salvi eventuali diritti di personale ospedaliero trovantesi nelle particolari condizioni previste dalla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Sesto San Giovanni (Milano).

(3294/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Gli aspiranti che hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico possono trasmettere, entro il nuovo termine, gli ulteriori titoli di studio, professionali e di carriera che nel frattempo abbiano acquisito.

Sono fatti salvi eventuali diritti di personale ospedaliero trovantesi nelle particolari condizioni previste dalla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Sesto San Giovanni (Milano).

(3295/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PESCOPAGANO

Concorso ad un posto di primario del centro di fisiopatologia respiratoria e terapia medica della insufficienza respiratoria.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del centro di fisiopatologia respiratoria e terapia medica della insufficienza respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescopagano (Potenza).

(3290/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione per il primo omonimo servizio;

un posto di aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali;

un posto di assistente di neurochirurgia;

due posti di assistente di chirurgia generale (uno per la prima divisione e uno per la seconda divisione);

un posto di assistente di pneumologia (per l'attività di fisiopatologia respiratoria);

sei posti di assistente di medicina generale (due per la prima divisione, uno per la seconda divisione e tre per la terza divisione);

un posto di assistente di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(3291/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di astanteria (a tempo pieno);

un posto di assistente di medicina e chirurgia settica;

due posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(3317/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. 71.
Organizzazione dei servizi regionali di trasporto pubblico.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
NORME GENERALI

Art. 1.
Finalità della legge

La presente legge disciplina l'esercizio dei servizi di competenza regionale di trasporto pubblico per viaggiatori, effetti postali, bagagli e pacchi, effettuato mediante linee automobilistiche, filoviarie, tranviarie e sostitutive di ferrovie e linee di navigazione interna e delle relative funzioni amministrative.

Art. 2.
Piano regionale dei trasporti

La Regione coordina e determina i propri interventi, quelli degli enti locali e di ogni altro soggetto, pubblico e privato, operante nel settore dei trasporti indicati nel precedente art. 1, mediante il piano regionale dei trasporti.

Attraverso detto piano, da redigersi in armonia col relativo piano nazionale e con gli strumenti della programmazione regionale, la Regione si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la progressiva assunzione della gestione delle autolinee, filovie e tranvie di preminente interesse pubblico da parte degli enti locali territoriali, direttamente o mediante aziende speciali costituite ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni, oppure tramite società a prevalente partecipazione degli enti predetti; detti servizi dovranno essere organizzati nell'ambito di bacini di trasporto, di cui al successivo art. 3;

b) il coordinamento con i servizi a gestione pubblica dei servizi di trasporto pubblico, esercitati da concessionari privati, che non si ritenga di far assumere in gestione pubblica da parte degli enti di cui alla precedente lettera *a)*;

c) la costituzione di consorzi fra gli enti locali territoriali ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative, loro delegate ai sensi del successivo art. 5, nonchè ai fini della gestione pubblica dei servizi come previsto dalla precedente lettera *a)*;

d) il miglioramento delle condizioni di regolarità ed efficienza del servizio, mediante una razionale distribuzione territoriale delle linee ed il rinnovo ed il potenziamento dei veicoli adibiti ai servizi di trasporto.

Il piano regionale dei trasporti è predisposto dalla giunta regionale, sentito il comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui al successivo art. 52, ed è approvato dal consiglio regionale.

La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

I piani di bacino di cui al successivo art. 7 devono conformarsi al piano regionale dei trasporti.

Sino all'approvazione del piano regionale dei trasporti, gli indirizzi relativi al settore, contenuti nel programma regionale di sviluppo approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11, costituiscono direttive vincolanti per la redazione dei piani di bacino di cui al successivo art. 7.

Art. 3.
Bacini di trasporto

Il territorio regionale, ai fini dell'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico e dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia, è suddiviso in circoscrizioni denominate «Bacini di trasporto».

Il bacino costituisce l'ambito territoriale entro cui, in conformità ad apposito piano, si attua un sistema di trasporto pubblico coordinato.

La individuazione della circoscrizione dei singoli bacini sarà operata dal piano regionale dei trasporti.

Sino all'approvazione di tale piano, il territorio regionale è suddiviso in otto bacini di trasporto, come indicato nell'allegato *A*.

La suddivisione può essere modificata con deliberazione del consiglio regionale, previa istruttoria da parte della giunta regionale, sentito il comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui al successivo art. 52.

Art. 4.
Consorzi di bacino

Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative, delegate dalla Regione ai sensi del successivo art. 5, in ciascuno dei bacini di trasporto di cui al precedente art. 3, si costituisce, in osservanza del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, un consorzio facoltativo fra le province ed i comuni compresi nella circoscrizione del bacino.

Detti consorzi si intendono validamente costituiti quando ad essi abbiano dato la propria adesione le province interessate, i comuni capoluogo di provincia eventualmente compresi nella circoscrizione del bacino di trasporto ed altri comuni, in modo tale da rappresentare almeno i tre quarti sia del numero complessivo dei comuni compresi nella circoscrizione del bacino, sia della popolazione ivi residente.

Art. 5.
Delega di funzioni amministrative

La delega a favore dei consorzi di cui al precedente art. 4 concerne l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative nell'ambito dei rispettivi bacini:

1) in materia di tranvie, filovie e linee automobilistiche, compresi i servizi sostitutivi di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse ai sensi del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 12 maggio 1952:

a) la concessione all'impianto e all'esercizio, l'approvazione delle tariffe e degli orari e le autorizzazioni dei servizi aggiuntivi, occasionali e sperimentali di cui all'art. 12, nonchè il rilascio di permessi di servizio per attività occasionale di fuori linea;

b) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio;

c) l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi a concessionari;

d) la concessione di stazioni per servizi di linea;

2) in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili e idrovie e in materia di porti lacuali e di porti di navigazione interna con esclusione dei servizi svolgentisi prevalentemente nel territorio di un singolo comune per i quali l'esercizio delle funzioni amministrative è delegato al comune medesimo:

a) il trasporto per conto proprio e l'autorizzazione del trasporto per conto terzi;

b) i pubblici servizi di linea;

c) la vigilanza sulla regolarità e l'esercizio dei pubblici servizi di linea;

d) il noleggio da banchina ed i servizi pubblici di traino;

e) l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi.

La determinazione delle tariffe è regolata dalle norme di cui al successivo art. 50.

Le funzioni amministrative relative alle linee extrabacino sono delegate, di norma, al consorzio di bacino entro cui si ha la maggiore attività relativa al movimento di viaggiatori e merci, previ accordi tra i consorzi di bacino interessati. In caso di mancato accordo vi provvede la giunta regionale.

Restano ferme le competenze dei comuni relative alle concessioni di autoservizi e filovie classificabili comunali, ai sensi del successivo art. 8, lettera *a*), salvo che i comuni stessi, con deliberazione del proprio consiglio, concordino di attribuire anche dette funzioni al consorzio di bacino di cui fanno parte.

La giunta regionale esercita le funzioni amministrative relative alle linee extra-bacino che, in base al piano regionale dei trasporti, sono individuate di preminente interesse regionale, nonchè quelle relative alle autolinee di gran turismo.

Fino all'approvazione del piano regionale dei trasporti la giunta regionale, sentiti il comitato regionale di coordinamento dei trasporti e i consorzi di bacino interessati, individua le linee di cui al precedente comma.

Fino alla completa attivazione delle deleghe ai consorzi di bacino previste dalla presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 1981, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate dalla giunta regionale.

Art. 6.

Esercizio delle funzioni delegate

L'esercizio delle funzioni delegate ai consorzi di bacino con la presente legge, ha inizio dalla data di approvazione dell'elenco di trasmissione degli atti relativi alle funzioni stesse dalla Regione ai consorzi.

Detto elenco è compilato in contraddittorio tra un rappresentante della Regione, indicato dal presidente della giunta regionale, ed un rappresentante del consorzio interessato.

L'elenco è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la commissione consultiva tecnico-amministrativa di cui all'art. 53, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di trasmissione degli atti inoltrata alla Regione da parte del consorzio stesso.

Sino all'approvazione del primo piano di ciascun bacino, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate è disciplinato dalla giunta regionale sulla base delle direttive contenute nel programma regionale di sviluppo ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 2.

In caso di accertato inadempimento, persistente inerzia od inosservanza delle direttive regionali, la giunta regionale, previa diffida del suo presidente, può sostituirsi ai consorzi nel compimento degli atti o proporre al consiglio regionale l'adozione del provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 55 dello statuto della Regione.

Art. 7.

Piano dei trasporti di bacino e relativo programma di attuazione

L'organizzazione e lo svolgimento dei servizi avviene in conformità al piano dei trasporti di bacino ed al programma annuale di esercizio.

Il piano dei trasporti di bacino è formulato in conformità alle indicazioni contenute nel piano regionale dei trasporti, tenendo conto della mobilità interna reale e potenziale dei passeggeri e delle merci e delle relative infrastrutture e deve essenzialmente contenere:

a) la rete delle linee di bacino con l'indicazione dei modi di produzione del servizio;

b) le forme di coordinamento tra i vari modi e tra i diversi servizi pubblici di trasporto;

c) la forma di gestione delle linee;

d) le eventuali stazioni da impiantare e mantenere in esercizio;

e) il piano economico e finanziario articolato in programmi annuali.

Il piano dei trasporti di bacino è adottato dal consorzio di bacino, sentiti i consigli di comprensorio e le comunità montane interessati. Esso è approvato dalla giunta regionale, sentito il comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui al successivo art. 52.

Il piano dei trasporti di bacino si attua mediante programmi annuali di esercizio che indicano il complesso delle attività del consorzio di bacino in un quadro di compatibilità tecnica e finanziaria.

Tali programmi, deliberati dal consorzio, devono essere presentati alla Regione entro il 30 settembre di ciascun anno antecedente a quello cui si riferiscono e sono approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consultiva tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 53, entro il 30 novembre successivo.

In sede di prima applicazione della presente legge il consorzio elabora una proposta di piano dei trasporti di bacino entro un anno dalla sua costituzione.

In caso di mancata redazione e presentazione del piano entro i termini prescritti, la giunta regionale si sostituisce al consorzio inadempiente, ai sensi del precedente art. 6.

Art. 8.

Linee di trasporto pubblico

Le linee di trasporto pubblico sono classificate rispetto alla percorrenza in:

a) comunali, quando si svolgono integralmente nell'ambito di un comune; si distinguono in linee comunali urbane quando si svolgono nell'ambito del centro abitato e linee comunali extraurbane in tutti gli altri casi;

b) suburbane, quando collegano più comuni contermini che costituiscono un insieme urbano attorno ad un centro principale, purchè sussista sostanziale continuità di abitato;

c) di bacino, quando la loro attività, relativa al movimento di viaggiatori e merci, si sviluppa interamente all'interno di un bacino interessando il territorio di più comuni, ivi comprese le linee extraurbane che collegano, in via principale, una stazione ferroviaria, o un aeroporto, anche se si svolgono integralmente nell'ambito di un comune, nonchè quelle la cui attività, pur interessando due o più bacini, si sviluppa in prevalenza all'interno di uno di essi;

d) extrabacino, quando non sono comprese fra quelle di cui alle altre lettere del presente articolo;

e) interregionali, quando si svolgono in parte anche nel territorio di altre regioni, oltre a quanto previsto dall'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) internazionali, quando si svolgono in parte anche nel territorio di stati esteri;

e rispetto a particolari finalità in:

g) gran turismo, quando hanno scopi esclusivamente turistici;

h) stagionali, quando hanno lo scopo di collegare località in determinati periodi dell'anno.

Le linee classificate secondo il comma precedente sono, a loro volta, distinte in:

1) ordinarie, quando il servizio sia offerto alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;

2) speciali, quando il servizio sia riservato a determinate categorie di utenti ed a condizioni particolari di trasporto.

La classificazione delle linee spetta all'autorità concedente.

Titolo II

GESTIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Art. 9.

Gestione delle linee di trasporto pubblico

Le linee classificate ai sensi dell'articolo precedente possono essere gestite:

a) direttamente in economia dagli enti locali o loro consorzi, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 15 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;

b) da un'azienda speciale costituita dagli enti locali o loro consorzi ai sensi del regio decreto sopra citato;

c) in concessione ad altri soggetti pubblici o privati.

Altre forme di gestione potranno essere autorizzate, di volta in volta, dalla giunta regionale.

In ogni caso l'esercizio di linee di trasporto pubblico da parte di concessionari privati è ammissibile purchè tali linee risultino coordinate con quelle gestite dagli enti locali.

Art. 10.

Concessionari di servizi di trasporto pubblico

I concessionari sono scelti secondo il seguente ordine di priorità:

a) enti locali e loro consorzi;

b) società a totale o prevalente capitale pubblico;

c) concessionari di servizi finitimi, anche ferroviari;

d) altri richiedenti in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria.

Dette priorità si applicano anche in caso di rinunzia, decadenza, o revoca di precedenti concessioni.

Art. 11.

Concessioni delle linee di trasporto pubblico

Le concessioni delle linee di trasporto pubblico di cui alla lettera *c*) del precedente art. 9 sono di durata quinquennale, salva la facoltà dell'amministrazione ocncedente, nel rispetto del piano regionale e del piano di bacino, di dichiararne la decadenza per il venir meno delle ragioni di pubblico interesse che ne giustificarono l'istituzione.

Le concessioni sono accordate sulla base di un apposito disciplinare, comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, che regolano la concessione stessa.

Il disciplinare di concessione viene firmato per accettazione dal concessionario presso la sede dell'ente competente, ai sensi della presente legge, a rilasciare la concessione; in caso di modifiche delle condizioni comprese nel disciplinare si procederà alla stipulazione di atti aggiuntivi.

Per le linee di competenza regionale, ai sensi della presente legge, la concessione è rilasciata con decreto del presidente della giunta regionale sulla base del disciplinare di cui ai commi precedenti, che deve essere preventivamente sottoposto all'esame della commissione consultiva di cui al successivo art. 53.

Art. 12.

Autorizzazione dei servizi aggiuntivi, eccezionali e sperimentali

Sono soggetti ad autorizzazione:

a) i prolungamenti di linee comunali nel territorio di altro comune, purchè non concorrenti con linee di bacino esistenti, fermo restando il regime di linea comunale e previo consenso dei comuni interessati;

b) i servizi di trasporto di linea occasionale, per periodi definiti;

c) i servizi sperimentali finalizzati all'accertamento delle caratteristiche del traffico o all'adeguamento delle modalità di esercizio, in vista dell'eventuale istituzione di nuove linee.

Sono di competenza comunale le linee di cui alla lettera *a*) dell'art. 8; sono di competenza regionale le linee di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *h*), nonchè quelle di cui alle lettere *e*) e *g*) nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ferma restando la facoltà di delega di cui all'art. 5.

Art. 13.

Variazioni di percorso per motivate esigenze

E' in facoltà dell'autorità concedente, qualora ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, di ordinare ai concessionari di autolinee variazioni di percorso a scopo di coordinamento con altri servizi, ovvero per allacciare centri abitati situati in prossimità del percorso stesso, in relazione a quanto previsto nel piano di bacino.

Art. 14.

Diritto di esclusività

I gestori dei servizi sussidiati hanno diritto di esclusività per la linea da loro gestita.

Tale diritto può essere accordato anche a favore dei gestori di linee non sovvenzionate, per il periodo ritenuto opportuno dall'autorità competente.

Il diritto di esclusività ha riguardo alle finalità della linea e non al percorso.

Qualora l'attività pubblica richieda l'istituzione di un servizio pubblico di trasporto avente in tutto od in parte punti di contatto con i servizi di cui ai precedenti commi, la giunta regionale o i consorzi di bacino stabiliscono le modalità per regolare i rapporti tra i vari gestori.

Il diritto di esclusività viene meno per il gestore che, invitato dall'autorità competente ad intensificare il servizio o ad estenderne il percorso in dipendenza di nuovi bisogni, si rifiuti di aderire.

Art. 15.

Variazione e sostituzione del concessionario

Ai fini della concessione qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dall'autorità concedente.

Art. 16.

Cessione della concessione

E' nulla la cessione della concessione di linee di trasporto pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'autorità concedente.

La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinuncia alla domanda nei confronti dell'amministrazione cui spetta accordare la concessione.

Art. 17.

Decadenza della concessione

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione quando, a giudizio dell'autorità concedente:

a) venga a perdere i requisiti di idoneità;

b) non inizi l'esercizio nel termine prefissato o, iniziatolo lo abbandoni ovvero l'interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore;

c) non ottemperi alle direttive emanate dall'autorità competente a norma di legge;

d) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo;

e) per inadempienza ai contratti nazionali collettivi di lavoro.

Nei casi in cui alla lettera *a*) la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.

Art. 18.

Risoluzione della concessione

Salva sempre la facoltà di revoca da parte dell'autorità concedente, si può procedere alla risoluzione della concessione nei casi in cui, a giudizio dell'autorità concedente, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono la concessione, oppure d'intesa col concessionario sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio, oppure ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità.

Ove per i motivi indicati nel precedente comma il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, l'autorità concedente stabilisce a suo giudizio se ed a quali condizioni la concessione possa continuare ad avere corso.

Art. 19.

Revoca della concessione

In conseguenza dell'approvazione del programma annuale di pubblicazione di cui al successivo art. 24, la giunta regionale adotta i provvedimenti per la revoca delle concessioni relative alle linee comprese nel programma stesso.

Detta revoca non attribuisce al titolare della concessione il diritto ad alcun indennizzo, salvo quanto previsto dal successivo art. 25.

Tali norme si applicano anche in caso di mancato rinnovo della concessione, o di pronuncia di decadenza, risoluzione o rinunzia della concessione stessa.

Art. 20.

Nuova concessione nei casi di rinunzia, revoca, risoluzione o decadenza

In caso di rinunzia da parte del richiedente alla concessione di servizi di trasporto pubblico ed in caso di revoca, risoluzione o decadenza delle concessioni, l'autorità concedente può accordare la concessione medesima, anche senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed approvate, ad altra ditta che, a suo esclusivo giudizio, presenti i necessari requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria, salvi gli eventuali diritti di preferenza di legge e sempre che non decida di gestire il servizio in economia o mediante azienda speciale.

Titolo III

CONTRIBUTI E SUSSIDI

Art. 21.

Corresponsione di contributi

Il consorzio di bacino provvede al finanziamento dei servizi gestiti direttamente, o mediante azienda speciale o affidati in concessione, utilizzando le seguenti entrate:

a) i prodotti del traffico, qualora gestisca i servizi direttamente o mediante azienda;

b) i contributi regionali;

c) il concorso finanziario degli enti consorziati;
d) altre entrate e contribuzioni.

La ripartizione annuale fra i consorzi di bacino dei contributi regionali, di cui al punto b) del precedente comma, è disposta con deliberazione del consiglio regionale sulla base di parametri obiettivi tra cui in particolare:

1) popolazione residente nel bacino;
2) superficie del bacino;
3) servizio di trasporto commisurato in viaggiatori-chilometro;
4) morfologia del territorio e della rete di trasporto;
5) coefficiente di occupazione dei veicoli;
6) modo di trasporto.

Ai fini dell'ottenimento del contributo regionale il consorzio di bacino presenta alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno il programma annuale di cui all'art. 7, corredato del relativo bilancio di previsione ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, redatti secondo gli schemi predisposti dalla giunta regionale.

Il contributo regionale previsto dal presente articolo non potrà comunque superare il deficit della gestione dei servizi risultante dal consuntivo.

L'erogazione del contributo regionale avviene mediante rate trimestrali anticipate non superiori ai 9/10 dei contributi previsti sulla base del programma annuale e del relativo bilancio di previsione.

Il saldo verrà corrisposto in conformità delle risultanze definitive dell'esercizio.

I consorzi di bacino, nel concedere contributi ai concessionari per le spese di esercizio, dovranno attenersi alle disposizioni contenute negli articoli 44 e seguenti.

Alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo si provvederà annualmente con legge di bilancio.

Art. 22.

Contributi per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi di bacino

Per le spese di costituzione e di funzionamento degli uffici dei consorzi di bacino è concesso, con provvedimento della giunta regionale, un contributo annuale che per l'esercizio 1980 è previsto in L. 30.000.000 per ciascun consorzio.

Per gli esercizi successivi l'ammontare di detto contributo sarà stabilito con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 23.

Personale dei consorzi di bacino

La giunta regionale, sentiti i consorzi, provvede a determinare con propria deliberazione l'entità e la qualifica del personale da comandare presso i consorzi stessi.

Per ciascun consorzio in ogni caso non possono essere comandati più di due dipendenti.

In alternativa a quanto previsto dal primo comma ed entro il limite del corrispondente onere finanziario, la giunta regionale può concedere ai consorzi contributi di rimborso delle spese per il personale a decorrere dall'esercizio 1981.

La giunta regionale stabilirà annualmente l'ammontare del predetto contributo.

Alla relativa spesa si farà fronte con la legge di bilancio.

Titolo IV

PUBBLICIZZAZIONE

Art. 24.

Programma di pubblicizzazione

Al fine dell'attuazione di quanto previsto dal secondo comma, lettera a) dell'art. 2 della presente legge, la giunta regionale predispone annualmente un programma di pubblicizzazione dei servizi di trasporto di preminente interesse pubblico gestiti in regime di concessione da parte dell'industria privata.

Il programma annuale di pubblicizzazione essenzialmente contiene:

a) l'individuazione delle aziende, delle linee o dei gruppi di linee da pubblicizzare entro l'anno;

b) l'indicazione degli enti locali, anche in accordo tra loro, delle aziende o delle società a totale o a prevalente capitale pubblico, che assumeranno la gestione dei servizi;

c) il finanziamento del programma annuale;

d) le direttive per l'istituzione di linee suburbane sulla base di apposito piano.

Il programma annuale di pubblicizzazione è approvato dal consiglio regionale.

Art. 25.

Passaggio di gestione delle aziende pubblicizzate

Gli enti locali e le società a totale o prevalente capitale pubblico, indicati nel programma annuale di pubblicizzazione, subentranti nell'esercizio delle concessioni ivi indicate, rilevano il complesso dei beni aziendali direttamente pertinenti e necessari all'esercizio delle linee.

Il concessionario cessante e il nuovo gestore subentrante concordano il valore commerciale corrente dei suddetti beni.

Qualora siano stati corrisposti contributi in conto capitale dalla Regione o da altri soggetti pubblici per l'acquisto di impianti fissi o di materiale rotabile, in sede di stima sarà valutata solo la parte dei beni non coperta da contributo.

Dovranno pure essere accertati gli eventuale crediti e debiti del personale nei confronti del concessionario cedente e derivanti da contratti di lavoro.

Per l'espletamento delle trattative il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, fissa un termine massimo.

Trascorso tale termine senza che le parti abbiano raggiunto l'accordo, l'individuazione dei beni e la determinazione del loro valore saranno demandati ad una commissione di cinque membri, nominati entro i successivi venti giorni, dal presidente della giunta regionale.

La commissione è composta:

a) da un presidente designato d'accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, dal presidente della giunta regionale;

b) da due membri designati dal concessionario cedente o cessato;

c) da due membri designati dal nuovo gestore del servizio.

La commissione si pronuncia entro il termine fissato dal presidente della giunta regionale e gli oneri relativi al suo funzionamento saranno a carico delle parti interessate nel seguente modo:

le competenze del presidente della commissione e le spese generali sono ripartite nella misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti;

le competenze dei membri rispettivamente indicati alle lettere b) e c) sono a carico delle parti che li hanno designati.

Art. 26.

Posizione degli agenti al servizio di aziende pubblicizzate

E' fatto obbligo al nuovo gestore del servizio di assumere gli agenti addetti ai servizi di trasporto facendone salve le posizioni giuridiche ed economiche legittimamente acquisite, previo trasferimento allo stesso nuovo gestore delle quote di trattamento di fine lavoro precedentemente maturate dai singoli agenti.

Eventuali crediti e debiti del personale nei confronti del precedente concessionario derivanti dai contratti di lavoro sono posti a carico o a favore del subentrante, salvo il diritto di rivalsa di questi nei confronti dell'originario debitore.

Le assunzioni del personale successive al 5 agosto 1977 da parte di imprese esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione sono riconosciute valide, agli effetti di quanto previsto nei commi precedenti, solo se preventivamente autorizzate dalla giunta regionale.

Art. 27.

Concessione di contributi per favorire la pubblicizzazione

Per consentire agli enti locali e società a totale o prevalente partecipazione pubblica di realizzare la pubblicizzazione dei servizi di trasporto pubblico in concessione o l'acquisto di autobus già adibiti all'esercizio di autolinee sostitutive di ferrovie dello Stato, la Regione concede contributi per il finanziamento degli oneri relativi;

a) al rilevamento dei beni aziendali di cui al precedente art. 25, all'eventuale acquisto di beni e attrezzature necessarie all'avvio dei servizi, all'acquisto di autobus già adibiti all'esercizio di autolinee sostitutive di ferrovie dello Stato;

b) all'acquisto di azioni o quote di società di capitali di nuova costituzione o già costituite per l'esercizio dei servizi di trasporto: in tal caso il contributo è concesso in relazione al valore dei beni aziendali.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina l'ammontare complessivo degli oneri da ammettere a contributo, commisurato all'effettivo valore dei beni rilevati o da rilevare, previa valutazione sulla congruità dello stesso e con riferimento al complesso organizzato dei beni di cui al primo comma dell'art. 25, anche sulla base dei risultati dei lavori della commissione di cui ai commi sesto, settimo e ottavo dell'art. 25 stesso.

Tale determinazione può essere effettuata, a richiesta degli enti interessati, sulla base di accordi preliminari.

Il contributo regionale consiste nel rimborso del 70 per cento delle rate annue di ammortamento per capitale e interesse di mutui contratti dagli enti interessati per l'intero ammontare dell'onere ammesso.

Per la parte dei mutui da contrarre non coperti dal contributo regionale, la giunta regionale è autorizzata a concedere fidejussione.

Per la quantificazione e la copertura degli eventuali oneri ricadenti sulla Regione, in base all'ammontare delle fidejussioni concesse, si osservano le norme dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, e successive modificazioni.

In alternativa a quanto previsto al precedente quarto comma, su richiesta della parte interessata, il contributo spettante potrà essere corrisposto in unica soluzione qualora non sia superiore a L. 700.000.000 (settecentomilioni).

I contributi come sopra determinati vengono erogati con provvedimento della giunta regionale.

La giunta regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia di mutui contratti dagli enti locali, loro consorzi e società a totale o prevalente capitale pubblico per l'acquisto di nuove attrezzature, per l'ammodernamento e l'ampliamento di impianti fissi o per la costruzione di nuovi impianti necessari per provvedere all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico.

Titolo V

PIANO DI RINNOVO E DI POTENZIAMENTO DEL PARCO ROTABILE

Art. 28.

Concessione di contributo per acquisto di materiale rotabile

Per il rinnovo ed il potenziamento del parco veicoli adibiti ai servizi di trasporto pubblico, la giunta regionale, nell'ambito di piani pluriennali approvati dal consiglio regionale, concede contributi in conto capitale ad enti locali, loro consorzi e a società a totale o prevalente capitale pubblico che esercitano in qualsiasi forma servizi di trasporto pubblico, nonchè ad altre aziende concessionarie. La somma destinata a tali contributi viene maggiorata con l'aggiunta di eventuali stanziamenti all'uopo assegnati alla Regione dallo Stato.

I contributi di cui al precedente comma sono erogati nella misura massima dell'80 per cento del prezzo di acquisto del mezzo di trasporto, ammesso dalla giunta regionale.

I veicoli acquistati con contributo regionale non possono essere alienati salvo che per effetto di pubblicazione, né distolti dai servizi ordinari di linea senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale che, con lo stesso provvedimento, dispone il recupero e la destinazione del valore residuo, rapportato alla quota di contributo assegnato.

La giunta regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia di mutui contratti per l'acquisto di veicoli da parte di enti locali, loro consorzi, o società a totale o prevalente capitale pubblico, con esclusione delle aziende concessionarie private.

In relazione alle fidejussioni di cui al presente articolo ed a quello precedente, la Regione, nel caso di mancato pagamento dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva esecuzione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, rimanendo sostituita all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Per gli oneri inerenti alle garanzie fidejussorie di cui al comma precedente, si provvederà con l'esercizio 1981 con apposito capitolo da istituirsi con legge di bilancio e la cui competenza fa carico alla categoria settima del titolo XIX di spesa del bilancio pluriennale 1980-1982.

Art. 29.

Piano di riparto fondi per acquisto di nuovi veicoli

Per l'assegnazione dei contributi di cui al precedente articolo, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva per ciascuno degli anni di validità dei piani pluriennali, un programma di riparto dei fondi per l'acquisto dei mezzi rotabili.

La giunta regionale, ai sensi dell'art. 32, quarto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, è autorizzata a prenotare i mezzi rotabili nei limiti dell'intero ammontare della spesa dei piani pluriennali, di cui all'articolo precedente, con l'integrazione delle somme che eventualmente venissero assegnate dallo Stato allo stesso scopo.

La giunta regionale è autorizzata a fissare altresì le modalità per l'attuazione dei programmi annuali di cui al presente articolo.

Art. 30.

Unificazione dei modelli di veicoli

Al fine della progressiva unificazione dei modelli del materiale rotabile, i beneficiari dei contributi di cui agli articoli precedenti, sono tenuti ad osservare le norme in ordine alle caratteristiche dei mezzi di trasporto.

In caso di violazione delle prescrizioni, il contributo regionale non verrà corrisposto.

Titolo VI

TARIFFE E DOCUMENTI DI VIAGGIO

Art. 31.

Tariffe

Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico sono determinate in ordine al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a parità di servizio deve corrispondere parità di costi per l'utente;

le tariffe ordinarie devono tendenzialmente coprire il costo di trasporto per passeggero;

le agevolazioni sono ammesse solo a favore degli utenti abbonati, lavoratori e studenti;

le tabelle tariffarie sono ordinate in modo da pesare in misura decrescente rispetto alla distanza, al fine di garantire il diritto di ogni persona alla mobilità.

Le tariffe fissate secondo le modalità di cui al successivo art. 50, sono obbligatorie.

Art. 32.

Documenti di viaggio

Sulle autolinee, tranvie, filovie e linee di navigazione di cui alla presente legge sono ammessi i seguenti documenti di viaggio:

biglietti ordinari di corsa semplice;
biglietti ordinari per corse di andata e ritorno;
biglietti festivi di andata e ritorno;
abbonamenti settimanali e mensili;
tessere di riconoscimento con validità annuale, così come previste ai successivi articoli 33, 34 e 36.

L'adozione di altri tipi di documenti di viaggio deve essere autorizzata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Salvo quanto disposto dall'art. 8, relativamente ai servizi speciali di trasporto pubblico, il gestore dei servizi disciplinati dalla presente legge è tenuto ad eseguire i trasporti previsti senza accordare preferenze.

Art. 33.

Agevolazioni a favore di pensionati

I pensionati che abbiano un reddito complessivo annuo netto non superiore al 20 per cento in più dell'importo percepito dai beneficiari del trattamento minimo di quiescenza I.N.P.S. hanno diritto di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico che godono di contributi regionali, purché provvisti di apposita tessera di riconoscimento che il gestore del servizio rilascerà previa esibizione di idonea documentazione, attestante, tra l'altro, l'indennità ed il trattamento di quiescenza.

Detta agevolazione è limitata ad un solo percorso a scelta degli interessati, nell'ambito del bacino di traffico di residenza.

Il prezzo della tessera di riconoscimento è fissato annualmente con deliberazione della giunta regionale.

Art. 34.

Agevolazioni a favore di particolari categorie

E' consentita la libera circolazione delle categorie dei ciechi, con residuo visivo fino ad un decimo in entrambi gli occhi, ottenuto con correzione di lenti, e dei loro accompagnatori, dei grandi invalidi, con grado di invalidità del cento per cento e dei Cavalieri di Vittorio Veneto, purchè provvisti di tessera di riconoscimento, e di altre categorie il cui diritto sia espressamente riconosciuto da vigenti norme di legge, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 35.

Divieto di rilascio di documenti di libera circolazione

Alle aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto in concessione di competenza regionale è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti e semigratuiti validi sulle linee da esse gestite. Le aziende sono tenute invece a concedere le agevolazioni espressamente previste dalle vigenti disposizioni di legge oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti.

Le tessere e i biglietti già rilasciati al di fuori dei casi di cui sopra, cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 36.

Vigilanza sui servizi di trasporto pubblico

La giunta regionale, i consorzi di bacino e i comuni secondo le rispettive competenze svolgono le funzioni di vigilanza sulla regolarità e il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico.

I funzionari della regione, dei consorzi e dei comuni all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal legale rappresentante dell'ente da cui dipendono, hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilità ed i documenti dell'azienda e hanno libero percorso sui mezzi adibiti al trasporto e libero accesso alle rimesse ed officine, previa esibizione della tessera predetta.

L'esercente dei servizi ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati ed elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti l'adempimento del loro compito.

Art. 37.

Tutela dei mezzi di linea e dei contributi

Durante la gestione del servizio non possono essere sequestrati da parte di terzi né ceduti dal gestore, senza il preventivo consenso dell'autorità che ha provveduto alla loro erogazione, i contributi accordati a qualunque titolo.

Inoltre senza il predetto consenso, da chiedersi sempre in via preventiva, in nessun caso può essere impedito al gestore del servizio l'uso degli impianti e delle vetture adibite al servizio stesso, ne puo il gestore effettuarne l'alienazione.

Art. 38.

Assicurazione contro gli incendi

Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite dalle leggi in vigore, i gestori di servizi pubblici di trasporto disciplinati dalla presente legge, sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi.

Art. 39.

Interruzione di pubblico servizio

In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto di linea, fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, l'autorità competente ad esercitare le funzioni amministrative può adottare d'ufficio a carico dei gestori del servizio stesso le misure necessarie alla ripresa del servizio.

Qualora l'interruzione dipenda da pubbliche calamità o comunque da causa di forza maggiore, la giunta regionale può corrispondere agli enti competenti contributi sulla spesa necessaria al ripristino, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti con legge di bilancio.

Art. 40.

Sanzioni a carico di utenti irregolari

Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio comunque non valido, sono tenuti oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari a 5 volte il costo del biglietto.

All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente, provvedono le imprese che gestiscono il servizio mediante gli agenti addetti all'esercizio.

A tal fine le imprese dovranno disporre che tali agenti assumano la qualità di giurati, ai sensi degli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

All'atto della contestazione il trasgressore potrà versare nelle mani dell'agente accertatore la somma complessivamente dovuta.

In tal caso l'agente rilascerà ricevuta delle somme percepite che spettano all'impresa che gestisce il servizio.

In caso di mancato pagamento, l'agente redige apposito verbale d'accertamento, da trasmettere al presidente del consorzio, di cui all'art. 4, competente per territorio.

In caso di mancata attivazione del consorzio, al presidente del medesimo si intende sostituito il sindaco del comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

Il presidente del consorzio o il sindaco provvede alla riscossione coattiva delle somme dovute con l'osservanza della procedura disciplinata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Anche in tal caso le somme riscosse, detratte le spese, sono devolute all'impresa che gestisce il servizio.

Art. 41.

Infrazione alle disposizioni della presente legge

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo quanto disposto dall'art. 40, sono punite con provvedimento della giunta regionale mediante la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Per quanto concerne il pagamento delle sanzioni amministrative e la riscossione coattiva delle somme dovute, si applicano le norme della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 42.

Contributi di sorveglianza

Per tutti i servizi pubblici di trasporto la cui sorveglianza è attribuita alla Regione, il contributo dovuto ai sensi della legge 9 marzo 1949, n. 106, modificata dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, e dall'art. 13 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, è corrisposto alla Regione.

Il contributo stesso è elevato a L. 1,00 al km ed è conguagliabile con i contributi regionali in conto esercizio.

Titolo VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43.

Validità delle concessioni in atto

Le concessioni in atto, già accordate in via provvisoria o definitiva secondo la disciplina previgente, sono confermate di diritto, salvi gli effetti derivanti dall'attuazione del programma del trasferimento della gestione agli enti pubblici territoriali, loro consorzi o società a prevalente partecipazione pubblica e salvi inoltre i casi di rinunzia, decadenza, risoluzione e revoca della concessione.

Ai fini del comma precedente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ditte attualmente comunque concessionarie di linee di competenza regionale, dovranno presentare al presidente della giunta regionale domanda di conferma delle concessioni stesse. Il presidente della giunta regionale provvede alla conferma di tali concessioni mediante proprio decreto, sulla base di apposito disciplinare approvato e sottoscritto con le modalità stabilite al precedente art. 11.

Art. 44.

Contributo chilometrico onnicomprensivo in conto esercizio

Fino alla completa attivazione delle deleghe previste dalla presente legge ai consorzi di bacino e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, la Regione può erogare alle aziende che gestiscono servizi pubblici di linea di competenza regionale, un contributo chilometrico onnicomprensivo in conto esercizio, commisurato ai costi chilometrici standardizzati, distintamente per:

autolinee extraurbane;

autolinee extraurbane prevalentemente di montagna;

autolinee suburbane;

tranvie e filovie extraurbane.

I costi standardizzati sono individuati dalla giunta regionale sulla base del parere della commissione consultiva, di cui al successivo art. 53, che per tale funzione viene opportunamente integrata con deliberazione della giunta regionale.

La misura del contributo chilometrico, distintamente per tipi di azienda, è determinata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Il contributo complessivo da corrispondere alle singole aziende è determinato in relazione ai chilometri effettivamente percorsi nei limiti dei programmi di esercizio regolarmente approvati. A tal fine la giunta regionale provvede annualmente alla ricognizione delle linee da ammettere al contributo sulla base dell'accertata utilità del servizio per la collettività.

Per le linee suburbane la misura del contributo può essere parziale ed è determinata dalla giunta regionale secondo i criteri fissati dalla giunta stessa, sentita la competente commissione consiliare.

I contributi previsti al presente articolo non sono cedibili senza il consenso della giunta regionale.

Alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede annualmente con legge di bilancio.

Art. 45.

Corresponsione di acconti sul contributo chilometrico onnicomprensivo

La giunta regionale può erogare ai concessionari aventi diritto acconti trimestrali anticipati non superiori ai 9/10 dei contributi chilometrici previsti dall'art. 44, sulla base delle percorrenze effettuate nello stesso trimestre dell'anno precedente.

Art. 46.

Sovvenzioni a filoferrotranvie e a servizi sostitutivi di filoferrotranvie

Le sovvenzioni concesse dallo Stato a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per le linee filoferrotranviarie e per i servizi sostitutivi di filoferrotranvie, fino al 31 dicembre 1980 possono essere integrate dalla Regione entro il limite del disavanzo riconosciuto ammissibile e dello stanziamento di bilancio.

A partire dal 1° gennaio 1981, per l'esercizio di detti servizi, saranno applicate esclusivamente le norme vigenti per la erogazione dei contributi alle imprese esercenti pubbliche autolinee. Per i servizi filoferrotranviari la misura del contributo sarà stabilita applicando un coefficiente di aumento al contributo fissato per le autolinee. Il termine di cui al presente comma può essere anticipato su richiesta dei concessionari interessati.

L'integrazione di cui al primo comma ed il coefficiente di cui al secondo comma sono stabiliti dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

La giunta regionale può erogare, anche anticipatamente, rate trimestrali di sovvenzioni e la corrispondente quota dell'integrazione di cui al presente articolo.

La giunta regionale è autorizzata a concedere fidejussione a garanzia di mutui contratti da parte di enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico che gestiscano linee filoferrotranviarie o servizi sostitutivi di filoferrotranvie, per il ripiano di deficit precedenti all'entrata in vigore della presente legge. Per tali fidejussioni si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due commi del precedente art. 28.

Art. 47.

Modalità di ammissione ai benefici del contributo chilometrico onnicomprensivo

Per essere ammessi al contributo chilometrico onnicomprensivo di cui al precedente art. 44, i concessionari sono tenuti a presentare, entro i termini e con le modalità stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale, apposita domanda corredata del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, redatti secondo gli schemi predisposti dalla giunta regionale.

Art. 48.

Requisiti per l'ammissione al contributo chilometrico onnicomprensivo

Per essere ammesse al contributo chilometrico onnicomprensivo di cui all'art. 44, le aziende devono osservare l'accordo nazionale per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tranvie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie in atto o contratti nazionali più favorevoli o comunque condizioni che la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, avrà ritenuto adeguate.

Sono escluse dal contributo le linee esercitate a totale carico del committente e quelle che già usufruiscono di benefici della stessa natura da parte della Regione o dello Stato.

Sono inoltre escluse le aziende che non abbiano assicurato la normale regolarità del servizio, che abbiano esposto nelle loro domande o nella documentazione allegata dati non rispondenti a verità o che abbiano in qualsiasi modo posto limitazioni nel numero di abbonamenti da rilasciare a studenti o a lavoratori dipendenti, che non abbiano osservato le tariffe in vigore e i programmi di esercizio approvati dalla Regione o abbiano interrotto il servizio.

Art. 49.

Sospensione del pagamento dei contributi

Il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge può essere in tutto od in parte sospeso:

a) quando per cause non derivanti da forza maggiore, debitamente accertate, sia in tutto od in parte sospeso l'esercizio;

b) quando i competenti organi del Ministero dei trasporti segnalino che è compromessa la sicurezza dell'esercizio;

c) quando l'esercizio abbia dato luogo a ripetute gravi irregolarità, debitamente accertate.

Art. 50.

Revisione e coordinamento delle tariffe

Fino alla completa attivazione delle deleghe ai consorzi di bacino previste dalla presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, fissa annualmente le tariffe in funzione dei seguenti elementi:

1) variazione del reddito medio regionale;

2) andamento dei costi di esercizio;

3) situazione finanziaria degli enti locali della Regione.

Trascorso tale termine il consiglio regionale emanerà apposite direttive annuali in armonia ai principi indicati al precedente comma, vincolanti per gli enti delegati, ed in particolare provvederà:

a) a promuovere una politica di integrazione con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in tema di accordi tariffari, percorsi combinati, orari;

b) ad assumere le iniziative necessarie perché i documenti di viaggio rilasciati da una impresa concessionaria siano resi validi mediante appositi accordi, anche per la medesima tratta di autolinee o altri servizi gestiti da altre imprese;

c) a promuovere moderne e razionali tecniche di riscossione e controllo;

d) ad impegnare gli enti locali che intendono applicare facilitazioni sulle tariffe indicate dalla Regione per particolari categorie di cittadini ad assumere nelle relative deliberazioni il maggior onere eventualmente derivante dall'agevolazione accordata, ed a versare il corrispondente importo mensile all'impresa di gestione.

La giunta regionale ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, e decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 539, emanerà annualmente direttive agli enti locali per il coordinamento tariffario tra servizio di trasporto pubblico di competenza regionale e quello di competenza comunale.

Art. 51.

Adeguamento del fondo di buonuscita

Sono a carico della Regione i maggiori oneri necessari per l'adeguamento del fondo di buonuscita al 31 dicembre 1977, per il personale dipendente dalle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di cui alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 11, derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale intervenuto in sede di Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 4 giugno 1975 ed integrato il 23 novembre 1977. A tal fine, per ciascun agente, si considera a carico delle Aziende una somma pari a sei mensilità, calcolata in relazione alla qualifica ed alla retribuzione spettante al 31 dicembre 1977 in base al contratto ANAC, proporzionalmente ridotta in rapporto al periodo che deve trascorrere per il raggiungimento del limite massimo di età.

Le somme accantonate per detti oneri saranno corrisposte alle aziende, su esibizione di idonea documentazione, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti.

Art. 52.

Comitato regionale di coordinamento dei trasporti

E' istituito il comitato regionale di coordinamento dei trasporti, con funzioni consultive in materia di pianificazione e organizzazione dei servizi pubblici di trasporto.

Fanno parte del comitato:

il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato, con funzioni di presidente;

un rappresentante per ciascun consorzio di bacino effettivamente costituito;

tre esperti in materia di trasporti, eletti dal consiglio regionale con voto limitato ad uno;

il segretario regionale per il territorio;

il direttore del dipartimento per la viabilità e i trasporti;

un rappresentante del Ministero dei trasporti;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

i direttori dei compartimenti dell'A.N.A.S. competenti per territorio;

i direttori dei compartimenti delle ferrovie dello Stato competenti per territorio;

un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito regionale;

un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

un rappresentante delle Associazioni delle aziende di trasporto locale.

Possono essere inoltre chiamati a far parte del comitato, di volta in volta, con voto consultivo, funzionari di altri uffici statali e regionali nonché esperti del settore.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale. In caso di impedimento, i componenti titolari del comitato hanno facoltà di farsi rappresentare da loro delegati.

Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite ad un dipendente del dipartimento viabilità e trasporti con qualifica non inferiore ad istruttore, designato dall'assessore regionale ai trasporti.

Ai componenti del comitato ed agli esperti di cui al terzo comma, che ne abbiano diritto, spettano le indennità previste dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

Art. 53.

Commissione consultiva tecnico-amministrativa

E' istituita la commissione consultiva in materia di trasporti con funzioni consultive tecnico-amministrative, che dovrà pronunciarsi in tutti i casi espressamente previsti dalla presente legge nonché in generale sulle proposte di provvedimenti di carattere tecnico ed amministrativo di competenza degli organi regionali anche se non comportano erogazione di spesa nel settore dei servizi di trasporto su gomma, ferro, fune, acqua e aria e relative infrastrutture ed infine in tutti i casi in cui gli uffici della giunta regionale ritengano opportuno sentirne il parere.

Fanno parte della commissione:

il direttore del dipartimento viabilità e trasporti, che la presiede;

i direttori dei servizi del dipartimento viabilità e trasporti;

un rappresentante del dipartimento per l'urbanistica, con qualifica non inferiore a istruttore;

un rappresentante del dipartimento ragioneria, con qualifica non inferiore a istruttore.

Il presidente della commissione può altresì convocare funzionari di altri uffici statali o regionali o esperti del settore, aventi voto consultivo, in relazione agli argomenti da trattare.

La giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, l'integrazione della commissione con altri componenti ed esperti in relazione a particolari argomenti da esaminare.

Alle riunioni della commissione possono intervenire l'assessore incaricato per i trasporti e/o il segretario regionale per il territorio.

Le funzioni di segretario della commissione sono attribuite ad un dipendente del dipartimento viabilità e trasporti con qualifica non inferiore a collaboratore, designato dal direttore del dipartimento stesso.

I pareri tecnici e amministrativi richiesti dalla vigente normativa nella materia di cui trattasi, che erano in precedenza attribuiti ad altri organi consultivi, si intendono deferiti alla presente commissione. Restano ferme le competenze delle commissioni e dei comitati di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.

Ai componenti della commissione ed agli esperti di cui al terzo comma, che ne abbiano diritto, spettano le indennità previste dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

Art. 54.

Stazioni automobilistiche, tranviarie, filoviarie e di navigazione interna

Ove nel piano di bacino sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso di una o più linee di servizio pubblico di trasporto di interesse regionale, l'ente delegato competente per territorio, qualora non intenda provvedere direttamente, può accordare la relativa concessione. L'approvazione da parte dell'ente delegato del progetto esecutivo, previo parere favorevole della commissione consultiva di cui all'articolo 53, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

I gestori delle linee di trasporto facenti capo ad una stazione comune concorreranno nelle relative spese di esercizio nella misura e con le modalità stabilite, caso per caso, dall'ente delegato, tenuto conto delle possibilità di ciascuna azienda e delle condizioni dei servizi da essa esercitati.

Il consorzio di bacino può sempre rendere obbligatorio, nell'ambito del piano di bacino, l'impianto e l'uso di una stazione comune nei casi di più linee facenti scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato e regolare il carico delle relative spese fra i vari interessati.

Art. 55.

Servizi di noleggio e di piazza

I regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi di piazza, in ordine ai quali le funzioni amministrative sono state trasferite alle Regioni con l'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono approvati dalla giunta regionale.

Le licenze per i servizi di noleggio devono essere rilasciate, preferibilmente, a titolari di concessioni di autoservizi di linea.

Art. 56.

Norme particolari per le tranvie

Per le tranvie continueranno ad applicarsi le norme contenute nella parte seconda del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli indicati nella presente legge.

Art. 57.

Abrogazione di precedenti disposizioni

Sono abrogate le leggi regionali:

13 giugno 1975, n. 84;
4 novembre 1977, n. 63;
28 luglio 1978, n. 37;
24 novembre 1978, n. 63.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti e i completamenti dei procedimenti amministrativi avviati con la precedente normativa.

Le conferenze dei servizi di trasporto di cui al titolo II della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, continuano a svolgere le proprie funzioni sino alla nomina degli amministratori dei singoli consorzi di cui all'art. 4 della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.

Art. 58.

Oneri derivanti dall'applicazione della presente legge

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1980 con le somme già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo e precisamente:

	Articoli
Cap. 032003185. — Contributo onnicomprensivo alle aziende e ai consorzi di bacino concessionari di servizi pubblici di linea di competenzá regionale . . .	21 e 44
Cap. 032003150. — Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tranvie extraurbane, filovie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizi di navigazione interna	46
Cap. 032003155. — Contributi per la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi di trasporto fra enti locali	22
Cap. 032003165. — Contributo agli enti locali per la pubblicizzazione dei trasporti	27
Cap. 032003176. — Interventi per il trasporto pubblico di persone - acquisto veicoli	28
Cap. 032003180. — Spese per interventi in caso di interruzioni di pubblico servizio di trasporto di linea ed in caso di pubblica calamità	39
Cap. 032003186. — Contributo alle aziende o ai consorzi di bacino esercenti servizi pubblici di linea di competenza regionale per l'adeguamento del fondo di buonuscita al personale dipendente	51

Per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto

Venezia, addì 31 maggio 1980

TOMELLERI

ALLEGATO *A*

ELENCO DEI BACINI DI TRASPORTO (Art. 3)

1) Bacino di Belluno: l'intero territorio provinciale;
2) Bacino di Padova: l'intero territorio provinciale;
3) Bacino di Rovigo: l'intero territorio provinciale;
4) Bacino di Treviso: l'intero territorio provinciale;
5) Bacino di Verona: l'intero territorio provinciale;
6) Bacino di Vicenza: l'intero territorio provinciale;
7) Bacino di Venezia: l'intero territorio provinciale:

i seguenti comuni della provincia di Venezia:
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Strà, Venezia, Vigonovo.

8) Bacino del Veneto Orientale:

i seguenti comuni della provincia di Venezia:
Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. 72.

Norme per la istituzione di parchi e di riserve naturali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Nell'assolvimento delle proprie funzioni di tutela dell'ambiente naturale ed al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale nelle zone di particolare interesse paesaggistico, naturalistico ed ecologico, nonché allo scopo di promuoverne lo studio scientifico, di rendere possibile l'uso sociale dei beni e di creare, specie nelle zone rurali e montane, migliori condizioni di vita per le collettività locali, la regione Veneto istituisce parchi e riserve naturali di interesse regionale, assicurandone il funzionamento con adeguate misure finanziarie e favorisce la istituzione di parchi e riserve naturali di interesse locale da parte di comuni, comunità montane e relativi consorzi.

Art. 2.

Parchi naturali

I parchi naturali sono costituiti da zone del territorio regionale, organicamente definite, di speciale interesse naturalistico-ambientale, nelle quali la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione e della fauna possa accompagnarsi ad attività di divulgazione scientifica, e a forme di turismo escursionistico, opportunamente regolate.

I parchi naturali sono sottoposti al regime previsto dalla presente legge e dalla normativa propria di ciascun parco.

Art. 3.

Riserve naturali

Le riserve naturali sono costituite da zone del territorio regionale, anche di limitata estensione, che presentano, unitariamente considerate, particolare interesse naturalistico-ambientale in funzione di specifiche ricerche in campo scientifico, ovvero di una speciale tutela di particolari manifestazioni geomorfologiche, vegetali, faunistiche, paleontologiche, archeologiche o di altri valori ambientali.

Le riserve naturali possono essere generali o speciali.

Le riserve naturali generali possono racchiudere al loro interno:

a) zone di riserva integrale, quando hanno lo scopo di proteggere e conservare in modo assoluto la natura dell'ambiente con tutto quanto esso contiene;

b) zone di riserva orientata, quando hanno lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura.

Ogni zona è soggetta al regime previsto dalla presente legge e dalla normativa propria di ciascuna, a seconda della rispettiva classificazione.

Art. 4.

Zone di protezione e di sviluppo controllato
Zone di pre-parco

Ove se ne ravvisi la necessità, nei territori esterni ma contigui ai parchi e alle riserve, possono venire individuate zone di protezione e di sviluppo controllato (Zone di pre-parco), nelle quali sono consentite, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nella legge istitutiva e nel piano ambientale, soltanto quelle costruzioni o trasformazioni edilizie, nonché quelle opere ed attività di qualsiasi altra natura che non siano contrastanti con i fini istituzionali del parco o della riserva. In tali zone può essere vietata qualsiasi attività di caccia e pesca, mentre possono venir insediate iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse naturali locali, nonché attrezzature per attività ricreative, turistiche e sportive.

Art. 5.

Individuazione dei parchi e delle riserve di interesse regionale

I parchi e le riserve di interesse regionale sono individuati, mediante appositi elaborati grafici e cartografici, in scala non inferiore a 1:50.000, nel piano territoriale regionale di coordinamento, anche sulla base delle proposte e delle indicazioni che potranno essere presentate, durante l'elaborazione del piano, dai comprensori, dalle comunità montane e dai comuni.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, sentito il parere della commissione tecnica regionale, integrata nei modi previsti dal successivo art. 10, approva un primo elenco delle zone ritenute idonee e meritevoli di essere costituite in parco o riserva naturale e delle quali occorre assicurare tempestivamente la tutela, prima che in esse vengano alterati i valori ambientali protetti dalla presente legge.

All'elenco sarà allegata un'apposita planimetria grafica e cartografica in scala non inferiore a 1:50.000, contenente la delimitazione di ciascuna zona. La deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e una copia della planimetria sarà tenuta a disposizione del pubblico presso i competenti uffici della giunta regionale e presso ciascuno dei comuni interessati.

Art. 6.

Misure temporanee di salvaguardia

Nelle zone individuate ai sensi del precedente articolo si applicano, a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della delibera di adozione del piano ovvero della deliberazione di approvazione dell'elenco previsto al secondo comma, oltre alle eventuali misure di salvaguardia derivanti dall'adozione del piano territoriale, i seguenti divieti:

a) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale;

b) esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, ad eccezione dei tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante;

c) riduzione a cultura dei terreni boschivi;

d) movimenti di terreno, dissodamenti e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;

e) apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;

f) esercizio venatorio in qualunque forma;

g) interventi di bonifica di qualsiasi tipo;

h) interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;

i) raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea;

l) introduzione di specie animali e vegetali estranee all'ambiente;

m) navigazione a motore sui corsi d'acqua con motori superiori a 5 Hp effettivi.

Si applicano altresì, per lo stesso periodo, le seguenti prescrizioni:

1) sono consentite solamente costruzioni pertinenti alla conduzione agricola, con volumetria, riferita alla sola residenza ammessa, non superiore a 0,001 mc/mq, e comunque non oltre i 1300 metri di altitudine;

2) circa gli edifici esistenti, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nonché la demolizione totale o parziale, esclusa qualsiasi trasformazione d'uso;

3) non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a filo spinato a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi.

I divieti e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano sino all'entrata in vigore delle leggi regionali istitutive del parco o della riserva e comunque per non più di cinque anni. Restano ferme nel frattempo le misure più restrittive previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici.

Il presidente della giunta regionale può autorizzare deroghe ai divieti sanciti nel presente articolo soltanto per la realizzazione di attrezzature pubbliche, su parere conforme della comunità montana o, per i territori non classificati montani, del comune.

Art. 7.

Istituzione

Ciascun parco o riserva naturale è istituito con legge regionale, secondo le prescrizioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento ovvero, sino a quando questo non venga adottato, nella deliberazione di cui al secondo comma del precedente art. 5.

La legge istitutiva deve stabilire, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge:

1) l'ente gestore del parco scelto tra il comune, la comunità montana, la provincia o loro consorzi che si avvarrà della collaborazione dei competenti uffici periferici della Regione; in caso di consorzio dovrà essere stabilita nella legge la composizione degli organi;

2) le caratteristiche del parco o della riserva, da tenere presenti nell'articolazione e classificazione delle aree;

3) le misure di salvaguardia che dovranno applicarsi all'interno del parco o della riserva, sino all'approvazione del piano ambientale, e comunque per una durata non superiore a tre anni;

4) le zone di protezione e di sviluppo controllato eventualmente necessarie, ai sensi del precedente art. 4;

5) le norme e le prescrizioni che andranno osservate in tali zone e che dovranno essere inserite negli strumenti urbanistici del comprensorio o del comune interessato;

6) gli atti cui gli enti gestori sono tenuti, in difetto dei quali la Regione provvederà ai necessari interventi sostitutivi;

7) i finanziamenti necessari per far fronte all'istituzione del parco o della riserva.

Art. 8.

Adempimenti preliminari alla costituzione del consorzio

Ai fini della costituzione del consorzio di cui al punto 1) del precedente art. 7, il presidente della giunta regionale convoca, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco o della riserva, i rappresentanti degli enti locali interessati che sono costituiti in comitato allo scopo di predisporre uno schema di statuto. Nella prima riunione del comitato viene nominato l'ufficio di presidenza e la segreteria. Nei successivi sessanta giorni il comitato medesimo redige lo statuto del consorzio e lo invia per l'approvazione agli enti locali interessati.

Entro i successivi quaranta giorni detti enti approvano lo statuto e lo inviano al presidente della giunta regionale, unitamente alla delibera di approvazione, per l'emanazione del decreto di costituzione del consorzio.

Art. 9.

Piano ambientale

Per ciascuno dei parchi e delle riserve costituiti nei modi di cui all'art. 7, è formato un piano ambientale al duplice scopo di assicurarne la necessaria tutela e valorizzazione e di sostenere lo sviluppo economico e sociale della zona.

Il piano, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge e nella legge istitutiva, determina:

a) l'articolazione della zona in aree diverse, secondo la classificazione prevista dall'art. 11 e seguenti;

b) gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di miglioramento da operarsi a cura dell'ente gestore;

c) le aree che, dovendo accogliere attrezzature od infrastrutture per una utilizzazione collettiva dei beni, devono essere espropriate, e i relativi termini temporali;

d) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco o nella riserva, nonché la regolamentazione delle attività consentite, con particolare riguardo a quelle edilizie, alle opere di urbanizzazione, all'impianto delle restanti infrastrutture ed attrezzature, alla circolazione e navigazione a motore;

e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche incompatibili con la destinazione della zona a parco o a riserva;

f) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco o la riserva e le norme principali per la loro regolamentazione.

Il piano ambientale è costituito da:

1) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi e dei criteri da adottare nell'attuazione del piano;

2) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000 atte a determinare la suddivisione della zona in aree distinte, nonché l'assetto urbanistico, agricolo, forestale della zona;

3) le norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni di cui alla lettera *d*), nonché la regolamentazione delle attività consentite e l'utilizzazione sociale dei beni ambientali;

4) un programma finanziario di massima.

Alla formazione del piano ambientale provvede l'ente gestore del parco o della riserva, entro diciotto mesi dalla sua costituzione se si tratta di consorzi istituiti ai sensi degli articoli 7 e 8, ovvero, se si tratta di un comune o di una comunità montana, dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.

Art. 10.

Procedimento ed effetti

All'adozione, deposito e pubblicazione del piano ambientale provvede l'ente gestore del parco o della riserva, con le modalità e secondo il procedimento previsto per il piano territoriale comprensoriale dell'art. 37 della legge regionale recante « Norme per l'assetto e l'uso del territorio », intendendosi sostituito al consiglio di comprensorio l'assemblea del consorzio, il consiglio della comunità montana o del comune cui sia stata affidata la gestione del parco o della riserva.

Il piano è approvato con delibera del consiglio regionale, previo parere della commissione tecnica regionale, integrata dal direttore dell'azienda regionale delle foreste, e dal responsabile dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, nonché da quattro esperti di chiara fama, nominati dal consiglio regionale, nelle seguenti discipline: geologia, zoologia, scienze forestali, botanica, sentite le principali Associazioni protezionistiche comprese quelle operanti nell'ambito del territorio da destinarsi a parco.

La delibera di approvazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il piano ambientale ha i medesimi effetti di un piano comprensoriale. I vincoli e le limitazioni previsti dalla lettera *d*) del precedente art. 9 comportano la automatica variazione degli strumenti urbanistici in vigore e dei relativi elaborati; le previsioni di questi continuano ad applicarsi per la parte non incompatibile.

Art. 11.

Classificazione delle aree

Le aree comprese nei parchi o nelle riserve possono essere classificate dal piano ambientale, ai fini del particolare regime cui vengono sottoposte, nelle seguenti categorie:

a) zone di riserva naturale generale;

b) zone di riserva naturale speciale;

c) zone a destinazione agro-silvo-pastorale;

d) zone di penetrazione.

Art. 12.

Regime di riserva naturale generale

Nelle zone sottoposte a regime di riserva naturale generale, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono rigorosamente protetti e sono consentiti solo gli interventi, a cura o sotto il controllo dell'ente gestore, per la protezione dell'ambiente e per la ricostituzione di equilibri naturali, propri dell'ambiente.

Le zone di cui al comma precedente devono essere, di massima, individuate in aree in cui non siano in atto rilevanti insediamenti antropici permanenti ed attività produttive incompatibili.

L'accesso dei visitatori è consentito, alle condizioni e secondo le norme del piano ambientale e dei regolamenti adottati dall'ente gestore.

All'interno delle zone di cui al presente articolo può essere consentito l'esercizio di rifugi alpini, bivacchi fissi, posti di ristoro, gestibili anche da terzi, su autorizzazione dell'ente, revocabile qualora la gestione si svolga in modo pregiudizievole per le finalità del parco o della riserva.

E' libero l'esercizio degli sport della natura non competitivi, dell'escursionismo, dell'alpinismo, e dello sci-alpinismo, purché esercitati in forme non lesive dell'ambiente.

Il campeggio e l'accensione di fuochi all'aperto sono consentiti solo all'interno delle aree appositamente individuate ed attrezzate.

Art. 13.

Regime di riserva integrale

Nelle zone di riserva naturale generale possono essere individuate aree di riserva integrale nelle quali, per la presenza di eccezionali valori naturalistici ed ambientali, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono protetti nella loro assoluta integrità.

L'accesso è limitato alle persone appositamente autorizzate per motivi di osservazione, ricerca scientifica e compiti amministrativi.

Le aree di riserva integrale dovranno comunque essere acquisite alla proprietà pubblica.

Art. 14.

Regime di riserva orientata

Nelle zone di riserva naturale generale possono essere individuate aree di riserva orientata, in cui l'evoluzione dell'ambiente naturale, anche limitatamente ad alcune sue particolari manifestazioni, viene sorvegliata e orientata scientificamente. In tali aree si applicano, oltre alle prescrizioni di cui al precedente art. 12, quelle ulteriori che sono dettate dal piano ambientale, in relazione agli obiettivi perseguiti.

Art. 15.

Regime di riserva naturale speciale

Le riserve naturali speciali sono istituite al fine di tutelare particolari elementi o fenomeni dell'ambiente naturale, del paesaggio ed antropologici. Esse sono sottoposte al regime previsto dal precedente art. 12, con deroghe e con le integrazioni previste dal piano ambientale e atte a realizzare le finalità specifiche che hanno portato alla loro classificazione.

Art. 16.

Disciplina delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale

Nelle zone classificate a destinazione agro-silvo-pastorale si applica il regime di riserva naturale generale di cui al precedente art 12, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

E' consentito l'esercizio, sia a cura dell'Ente gestore, che di altri enti pubblici, organismi associativi o privati, di attività agricole, utilizzazioni forestali, pascolo ed attività zootecniche, in forme compatibili con la tutela ambientale e non contrastanti con le finalità generali del parco o della riserva e con le norme del piano ambientale.

Il piano ambientale può consentire l'accesso con mezzi meccanici, il tracciamento di piste per gli stessi, l'impianto di teleferiche e la costruzione di manufatti, purché destinati esclusivamente in funzione delle attività consentite.

Sono incluse di massima fra le zone di cui al presente articolo quelle su cui vigano usi civici.

Art. 17.

Disciplina delle zone di penetrazione

Sono classificate zone di penetrazione le aree che, per esigenze logistiche, le quali non possono essere più opportunamente soddisfatte all'esterno del parco, debbano ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi per automezzi e centri di informazione.

Tali aree sono individuate preferibilmente in zone marginali e periferiche del territorio del parco o della riserva e comprenderanno il tracciato, le immediate adiacenze e le testate delle esistenti rotabili interne aperte al pubblico, gli adiacenti nuclei abitati, manufatti e gli impianti di attività produttive esistenti.

Fatte salve le particolari deroghe, necessarie per consentire l'esercizio dei servizi, di cui al primo comma del presente articolo, delle altre attività in atto, in tali zone si applica il regime di cui al precedente art. 12.

Art. 18

Attività edilizie

Nei parchi e nelle riserve istituiti ai sensi della presente legge, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato al parere favorevole dell'organo esecutivo dell'ente gestore del parco o della riserva, che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dei progetti. La mancata pronuncia nel termine da parte dell'ente gestore va considerata come parere favorevole.

Il parere è espresso con riferimento alle prescrizioni contenute nella presente legge, in quella istitutiva del parco o riserva naturale, nonché nel piano ambientale di cui all'articolo 9.

Il parere favorevole può essere condizionato all'osservanza di particolari previsioni, atte a garantire il migliore inserimento ambientale delle opere che si intendono eseguire.

Art. 19.

Attività agricole, silvo-pastorali e di utilizzazione boschiva

Il piano ambientale determina per le attività agricole le colture compatibili con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, nonché i terreni che possono essere adibiti a pascolo; inoltre distingue i complessi boschivi a seconda che:

a) debbano essere lasciati evolvere naturalmente, con esclusione di qualunque intervento che non sia disposto dall'ente gestore al fine di assicurare l'evoluzione;

b) possano essere utilizzati sia in via immediata, a mezzo di opportuni diradamenti o tagli e successivi reimpianti, sia previa ricostruzione mediante idonei rimboschimenti e trasformazione del bosco ad alto fusto;

c) possono essere destinati a piantumazione di pioppi e di altre specie arboree di rapido accrescimento.

Gli interventi dei proprietari o coltivatori diretti sui complessi boschivi di cui alle lettere b) e c) devono essere autorizzati dall'ente gestore del parco o della riserva, previa presentazione di apposito piano di coltivazione.

Art. 20.

Caccia e pesca

Nei parchi e nelle riserve naturali è vietato l'esercizio venatorio in qualunque forma.

Particolari limitazioni possono essere stabilite dal piano ambientale per l'esercizio della caccia nelle zone di protezione e di sviluppo controllato di cui al precedente art. 4.

L'esercizio della pesca può essere consentito, al di fuori delle aree sottoposte al regime di riserva integrale, nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel piano ambientale.

Nelle zone in cui la caccia e la pesca sono vietate, l'ente gestore può procedere, in caso di fenomeni degenerativi della specie o di sovrapopolamento, mediante propri agenti, a catture di animali da destinare al ripopolamento del restante territorio ovvero, nell'impossibilità di catture, al loro abbattimento.

Art. 21.

Fauna minore e flora spontanea

Nei parchi e nelle riserve costituite ai sensi della presente legge è vietato distruggere, disperdere o catturare la fauna minore di qualunque specie, senza apposita autorizzazione, che può essere rilasciata dall'ente gestore per soli scopi scientifici o didattici.

E' vietata altresì la raccolta della flora spontanea. La raccolta di piante a scopi scientifici o didattici può essere autorizzata dall'ente gestore.

Art. 22.

Veicoli e natanti

Nei parchi costituiti ai sensi della presente legge la circolazione e la navigazione a motore non sono consentite, salvo che nelle aree o nei corsi d'acqua in cui esse sono espressamente previste dal piano ambientale, che può fissare limiti in relazione alla potenza dei motori.

In considerazione delle particolari esigenze della fauna, della flora e della tutela ambientale, l'ente gestore può in ogni caso vietare o limitare temporaneamente a parti del territorio o di corsi d'acqua o a percorsi specifici la circolazione e la navigazione a motore.

Le limitazioni di cui al primo comma non si applicano ai veicoli agricoli e a quelli di servizio.

Art 23

Attività di ricerca scientifica

Al fine di svolgere attività di ricerca scientifica gli enti di ricerca e i singoli ricercatori comunicano all'ente gestore il proprio programma di ricerca, i luoghi e i tempi di attività, illustrando particolarmente le operazioni che potrebbero incidere sull'assetto ambientale.

Tali attività possono essere, se del caso, vietate o limitate o condizionate ad opportune cautele, tenuto conto del loro rilievo scientifico e delle esigenze di tutela ambientale.

Art. 24.

Organizzazione dei servizi antincendi

Per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali nelle zone destinate a parco o riserva si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 1975, n. 27. A tal fine la giunta regionale cura che il territorio di ogni parco o riserva venga ricompreso per intero nell'ambito di un unico distretto antincendio.

Gli enti gestori del parco o della riserva propongono alla giunta regionale gli interventi relativi alla realizzazione delle iniziative, all'esecuzione delle opere e all'acquisto dei mezzi necessari.

Art. 25.

Regolamenti e programmi di attuazione

Al fine di meglio precisare le prescrizioni e i criteri di gestione del parco o della riserva, ciascun ente gestore può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme contenute negli articoli precedenti e delle prescrizioni contenute nel piano ambientale.

Per quanto attiene agli interventi di propria competenza, ogni ente gestore adotta, contestualmente al piano ambientale di cui al precedente art. 9, e successivamente ogni due anni, un programma di attuazione, di durata biennale, nel quale, in rapporto alle disponibilità finanziarie, sono indicate le opere e le iniziative che saranno assunte per il migliore soddisfacimento degli scopi che hanno determinato la istituzione del parco o della riserva, nonché l'ordine di priorità degli interventi, anche in vista del loro coordinamento con le iniziative e le opere in programma nei territori finitimi.

Art. 26.

Patrimonio forestale regionale

Ove nel territorio del parco o della riserva siano compresi beni costituenti il patrimonio forestale della Regione, affidato alla gestione dell'Azienda regionale delle foreste, l'ente gestore ha l'obbligo, nella formazione del piano ambientale di cui al precedente art. 9 e dei programmi di attuazione previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, di acquisire il parere dell'azienda.

L'azienda provvede, oltre che all'attuazione degli interventi che le competono ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 67, e della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, a quegli altri interventi che si rendono necessari per effetto della istituzione del parco o della riserva naturale e che sono determinati mediante convenzione con l'ente gestore, anche riguardo a beni appartenenti a terzi, qualora essi vi consentano partecipando alla convenzione.

Art. 27.

Parchi e riserve di interesse locale

I comprensori, le comunità montane e i comuni o loro consorzi possono istituire nel proprio territorio, semprechè ciò non contrasti con le previsioni del piano territoriale regionale di coordinamento, parchi e riserve naturali di interesse locale, per i fini e secondo i principi di cui alla presente legge.

La individuazione del parco o della riserva è fatta dagli enti di cui al precedente comma nel rispettivo strumento territoriale o urbanistico generale, che deve contenere altresì la delimitazione della zona mediante una o più planimetrie.

Dalla data di adozione dello strumento la zona o le zone prescelte sono soggette al regime provvisorio di salvaguardia previsto dal precedente art. 6.

Il comprensorio, la comunità montana o il comune che abbiano istituito un parco o una riserva provvedono alla loro gestione anche avvalendosi di apposita azienda.

Per ciascuno dei parchi o delle riserve istituite ai sensi del presente articolo viene redatto un piano ambientale, con i contenuti di cui al precedente art. 9, in quanto compatibili. Ai fini del procedimento di adozione, deposito, pubblicazione e approvazione, tale piano è assimilato a un piano attuativo di iniziativa pubblica.

Il piano può disporre l'applicazione nel territorio costituente il parco o la riserva di tutte od alcune delle prescrizioni contenute negli articoli da 18 a 24 della presente legge.

Art. 28.

Finanziamento dei parchi e delle riserve

Gli enti gestori dei parchi e delle riserve provvedono alle spese necessarie mediante:

a) le somme versate dagli enti locali e loro consorzi;

b) le somme versate annualmente dalla Regione;

c) gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione di tariffe per le utilizzazioni collettive del parco o della riserva, dai canoni di concessione dei beni appartenenti all'ente gestore e dalle sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 30.

Ai fini di cui alla lettera *b)*, la Regione, in relazione alle proprie previsioni di bilancio, eroga un contributo iniziale e successivamente contributi annuali. I contributi sono erogati con delibera della giunta regionale, su parere della commissione consiliare competente e uditi gli enti di gestione.

Art. 29.

Vigilanza

Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalla presente legge o che saranno previsti dal piano ambientale o dai regolamenti di cui al precedente art. 25 gli organi e gli agenti indicati dall'art. 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53.

All'accertamento delle trasgressioni essi provvedono a norma delle leggi in vigore.

Art. 30.

Sanzioni

Per le attività edilizie, comunque compiute in violazione delle norme stabilite nell'art. 18, si applica, oltre alle sanzioni previste dalle leggi in vigore, una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 20.000.000, in proporzione al valore delle attività intraprese e al danno arrecato all'ambiente.

Per ogni contravvenzione ai divieti previsti negli articoli 20 e 22 si applica la sanzione amministrativa da L. 80.000 a lire 800.000, sempreché il fatto non sia soggetto a più grave sanzione comminata da leggi statali o regionali.

Restano comunque ferme le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 della legge 17 luglio 1970, n. 568.

Per ogni altra violazione delle norme contenute nella presente legge, per la quale le disposizioni in vigore non prevedano una sanzione amministrativa di carattere pecuniario, si applica una sanzione da L. 30.000 a L. 500.000, in rapporto alla gravità della violazione.

Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53. Il provento delle sanzioni spetta all'ente gestore del parco o della riserva.

In ogni caso i contravventori sono tenuti alla demolizione o rimozione delle opere abusivamente eseguite, al ripristino dei luoghi ed al risarcimento del danno ulteriore. Sono confiscati i vegetali e gli altri beni rimossi od asportati, gli animali uccisi o catturati, le armi, i macchinari e gli attrezzi utilizzati per la violazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. **73.**

Integrazione all'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30: « Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla fine dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30, è aggiunto il seguente punto:

« *c)* ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali purché il periodo di servizio prestato nella amministrazione dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico, aggiunto al periodo precedentemente svolto nella libera professione con iscrizione all'albo professionale, avendo progettato o diretto opere di enti pubblici, non sia inferiore a 10 anni ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. **74.**

Provvedimenti a favore della bachicoltura veneta alla produzione.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di sostenere l'allevamento del baco da seta, la giunta regionale può concedere a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati — con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole — contributi in conto capitale sulla produzione dei bozzoli.

Art. 2.

L'ammontare del contributo regionale, per le campagne 1980, 1981 e 1982, potrà essere concesso nella misura massima di L. 1.500 per ogni chilogrammo di bozzoli prodotto.

Art. 3.

La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 4.

Per gli interventi previsti dai precedenti articoli è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 200 milioni.

Le autorizzazioni di spesa per gli esercizi successivi saranno determinate con legge di bilancio.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge relativamente all'esercizio 1980 si provvede mediante riduzione per lire 200 milioni del cap. 196219760 « Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » (Partita: « Progetto agricolo alimentare ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

Al bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

	Competenza	Cassa
Cap. 196219760	200.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	200.000.000
	200.000.000	200.000.000

Variazioni in aumento:

	Competenza	Cassa
Cap. 072007120. — Concessione contributi in unica soluzione per il sostegno dell'allevamento del baco da seta (capitolo di nuova istituzione)	200.000.000	200.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. 75.

Interventi della Regione per l'inserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che le unità sanitarie locali assumano l'esercizio delle funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e di alcoolismo, delegate a norma dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 75, le amministrazioni provinciali e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la giunta regionale, provvedono potenziando adeguatamente i dipendenti servizi:

1) a promuovere, nella scuola, attraverso i provveditorati agli studi e a livello di enti locali valide iniziative di educazione sanitaria come prevenzione alle tossicodipendenze;

2) a promuovere la partecipazione del personale addetto alla terapia delle tossicodipendenze e delle devianze giovanili a corsi specifici di formazione e di aggiornamento. La frequenza a tali corsi è obbligatoria per gli obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile:

3) a promuovere, nell'ambito dei servizi locali, l'istituzione di comunità-alloggio che devono fornire adeguata ospitalità e assistenza avvalendosi di operatori sociali, di associazioni e singoli che prestino volontariamente un'opera qualificata;

4) a realizzare cooperative integrate di lavoro e a favorire l'inserimento in altre attività lavorative di tossicodipendenti in modo da consentirne la riabilitazione e il reinserimento sociale.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui ai punti 3 e 4 del precedente art. 1, si provvede mediante l'utilizzazione, per l'importo previsto di lire 300 milioni, delle apposite somme stanziate al cap. 041304210 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio 1980.

Per l'esercizio finanziario 1981 e successivi, l'ammontare dello stanziamento di spesa relativo alla presente legge sarà determinato con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. 76.

Ripartizione dei fondi relativi alle funzioni in materia di assistenza e beneficenza.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative relative ai servizi sociali, previste dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e attribuite ai comuni ai sensi dell'art 25, sono esercitate dai comuni singoli o associati e dalle comunità montane negli ambiti territoriali indicati dalla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 e nel rispetto delle norme previste dall'art. 40 della predetta legge regionale.

Art. 2.

La giunta regionale provvede, entro il mese di gennaio di ciascun anno, alla ripartizione dei fondi per l'esercizio delle funzioni di assistenza sociale già esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni.

La ripartizione viene effettuata in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, con esclusione delle quote di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Il 10 per cento del fondo da ripartire ai comuni ai sensi del comma precedente viene erogato, quale quota aggiuntiva e in proporzione alla popolazione residente, ai comuni classificati montani con decreto ministeriale 8 maggio 1967 nonché a quelli compresi nell'elenco di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614.

Art. 3.

Per ciascun esercizio finanziario è accantonata una somma non superiore al 4 per cento del fondo di cui all'art. 12 della presente legge al fine di garantire i seguenti interventi:

interventi di primo soccorso in caso di calamità naturali che per estensione e gravità non siano di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 24, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

interventi straordinari o urgenti richiesti dal comune.

La giunta regionale provvede ad assegnare i contributi ai comuni che ne facciano richiesta in base all'evento verificatosi o alla presenza degli assistiti sul territorio.

I comuni sono tenuti a presentare rendiconto delle somme erogate.

Art. 4.

Per gli interventi a favore dei lavoratori emigrati, previsti dalla legge regionale 31 agosto 1973, n. 21, per ogni esercizio finanziario, è accantonata una somma non superiore al 10 per cento del fondo di cui all'art. 12 della presente legge.

La giunta regionale provvede all'assegnazione delle somme ritenute necessarie su richiesta dei comuni nel cui territorio gli emigrati hanno stabilito la loro residenza.

Art. 5.

In attesa della legge regionale di riordino delle materie trasferite, l'esercizio delle funzioni di assistenza degli enti soppressi è attribuito ai comuni e avviene in applicazione e in adempimento della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e a quanto previsto negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.

Art. 6.

I beni immobili degli enti operanti in materia socio-assistenziale, elencati nella tabella, allegato *B*, compresa l'annotazione finale, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e trasferiti alla regione Veneto in applicazione dell'art. 117 del citato decreto, sono assegnati in uso gratuito ai comuni singoli o associati o alle comunità montane nel cui territorio sono ubicati, per l'esercizio delle funzioni dagli stessi esercitate.

E' attribuita ai comuni singoli o associati o alle comunità montane la proprietà dei beni mobili già facenti parte del patrimonio degli enti di cui al precedente comma.

Al trasferimento dei beni predetti provvede la giunta regionale, tenendo conto delle attività socio-assistenziali svolte dall'ente destinatario.

E' comunque fatta salva la destinazione a servizi di assistenza sociale prevista dall'art. 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La regione Veneto conserva l'uso dei beni immobili e la proprietà dei beni mobili attinenti funzioni di competenza regionale.

La giunta regionale provvede direttamente al completamento dell'immobile ex O.N.P.I. di Rovigo e alla dotazione delle relative attrezzature nonché al rimborso ai comuni di Rovigo e di Bassano del Grappa delle spese di custodia e manutenzione fino all'avvio della gestione delle strutture

Art. 7.

La giunta regionale provvede a erogare ai comuni le somme necessarie per il finanziamento degli interventi in favore degli orfani ex E.N.A.O.L.I. e per il pagamento degli assegni di incollocamento a favore degli invalidi, nel limite delle corrispondenti assegnazioni statali.

Art. 8.

I comuni di Rovigo e di Bassano del Grappa provvedono all'avvio dell'attività della struttura ex O.N.P.I. situata nel rispettivo territorio, secondo i programmi socio-assistenziali formulati dai comuni stessi tenendo conto delle esigenze dell'U.S.L. Detti programmi devono essere autorizzati dalla giunta regionale.

I comuni di Bassano del Grappa, di Rovigo e di Verona, per il funzionamento delle strutture, adotteranno, ai sensi del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, apposito regolamento.

Si applicano in quanto compatibili le norme previste dalle leggi regionali 9 giugno 1975, n. 72 e 21 giugno 1979, n. 45.

Parimenti l'unità sanitaria locale n. 6 provvede ad adottare apposito regolamento per il centro medico sociale di Santorso.

E' fatta salva la normativa regolamentare in atto per gli ospiti presenti al momento del trasferimento delle strutture.

Le spese di gestione per il funzionamento delle strutture di Verona e di Santorso sono rimborsate dalla Regione agli enti gestori in proporzione al numero degli ospiti rimasti dalla data del trasferimento.

Art. 9.

La giunta regionale provvede o direttamente o mediante rimborso al pagamento del personale trasferito in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 10.

I fondi assegnati alla Regione per il finanziamento delle funzioni degli enti nazionali soppressi, detratte le somme necessarie per gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 della presente legge, e detratti i fondi necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale, sono ripartiti tra i comuni in proporzione diretta alla popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali I.S.T.A.T. del penultimo anno precedente a quello della ripartizione.

Vengono annualmente ripartiti i fondi assegnati nell'esercizio, ancorché riferentisi a esercizi precedenti.

Art. 11.

Per il finanziamento degli asili-nido ex O.N.M.I., ora comunali, viene impegnata sul fondo erogato ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698 la somma di lire 2.000 milioni.

Tale somma va ad aumentare la disponibilità per detto intervento.

I contributi agli enti gestori di asili-nido ex O.N.M.I. sono concessi con i criteri e le modalità fissati dalla legge regionale 18 maggio 1979, n. 39.

I rimanenti fondi per l'esercizio delle funzioni dell'ex O.N.M.I. sono erogati, con provvedimento della giunta regionale, alle U.S.L., ai comuni e alle province che attuano gli interventi mediante assegnazione proporzionale alla residua disponibilità dello stanziamento erogato dallo Stato.

Art. 12.

Nel bilancio della Regione per l'anno 1981 e successivi avranno apposito distinto capitolo i seguenti stanziamenti:

a) assegnazione ai comuni per finanziamento funzioni attribuite in materia di assistenza sociale;

b) assegnazione ai comuni per finanziamento funzioni attribuite in materia di assistenza scolastica;

c) spese regionali e assegnazione ai comuni per le funzioni degli enti di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Lo stanziamento a bilancio per l'esercizio 1981 e successivi sarà non inferiore a L. 4.980.000.000 per il punto *a*) e non inferiore a L. 6.085.000.000 per il punto *b*).

Lo stanziamento per il finanziamento del punto *c*) sarà corrispondente all'entrata che verrà assegnata dallo Stato a norma delle leggi vigenti.

Art. 13.

Per quanto attiene agli interventi in materia di assistenza sociale, l'assegnazione di fondi prevista dalla presente legge ha vigore con decorrenza 1° gennaio 1981.

A partire dal 1° aprile 1979, per l'assegnazione dei fondi relativi alle funzioni già esercitate dagli enti nazionali soppressi, si applica la normativa prevista dalla presente legge.

Per quanto attiene ai finanziamenti delle funzioni ex O.N.M.I. fino a tutto il 1980, il riparto dei contributi avviene a rimborso per l'attività dei consultori ex O.N.M.I. svolta dai comuni e proporzionalmente, sulla base della residua disponibilità, per le altre attività. Vanno comunque detratte le somme già erogate.

Art. 14.

Per l'anno 1980, relativamente al fondo per l'assistenza sociale, gli eventuali ulteriori fondi disponibili a bilancio saranno ripartiti fra i comuni con l'applicazione dei criteri previsti dalla presente legge, tenendo conto delle erogazioni già avvenute.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. 77.

Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei servizi veterinari nelle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FUNZIONI AMMINISTRATIVE, ATTRIBUZIONI DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE, DEL COMUNE, DEL SINDACO, DELLA REGIONE

Art. 1.

Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, ivi comprese le funzioni già demandate all'ufficio del veterinario provinciale, sono attribuite ai comuni che le esercitano mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

Tali funzioni comprendono in particolare quelle concernenti:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e la profilassi delle zoonosi;

2) la promozione e il coordinamento di indagini epizootologiche su base locale;

3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;

5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;

6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

7) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;

8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

9) la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per l'alimentazione zootecnica;

10) la tutela igienico-sanitaria degli allevamenti;

11) la vigilanza sull'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni e i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;

12) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da associazioni o enti privati;

13) la vigilanza sull'assistenza zooiatrica e la vigilanza sulla somministrazione agli animali di farmaci per uso veterinario;

14) la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;

15) la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

16) la tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale e dei loro derivanti nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione.

Alle funzioni di cui al comma precedente sono da aggiungere le funzioni indicate nell'art. 7, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e da questa subdelegate ai comuni, nonché ogni altra funzione in materia veterinaria attribuita ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 2.

Attribuzioni del settore veterinario

L'attività istruttoria di vigilanza e controllo nelle materie indicate nell'articolo precedente è attribuita al settore veterinario dell'unità sanitaria locale.

L'unità sanitaria locale, attraverso il proprio regolamento, [illegible] le idonee modalità di coordinamento con gli altri set[illegible] presìdi e servizi.

Il veterinario responsabile del settore in particolare:

a) propone al sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 3 e, in caso di urgenza, procede a interventi temporanei di ordine tecnico-professionale;

b) organizza le attività veterinarie di primo livello e di pronto intervento;

c) informa gli altri responsabili di settore sull'andamento delle zoonosi e su quanto altro rilevato nell'esercizio delle proprie funzioni possa interessare gli altri settori dell'unità sanitaria locale;

d) informa il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale delle attività istruttorie espletate a norma dei successivi articoli 3 e 4.

Art. 3.

Attribuzioni del sindaco

In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria il sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi o prescrittivi, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale e al veterinario comunale o consorziale, ed emana le ordinanze contingibili e urgenti a norma del testo unico della legge comunale e provinciale.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal settore veterinario.

Art. 4.

Attribuzioni del presidente della giunta regionale in tema di ordinanze contingibili e urgenti

Al presidente della giunta regionale spetta l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione dei settori, presìdi e servizi delle unità sanitarie locali interessate.

Art. 5.

Attività ispettiva, di vigilanza e controllo

L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del settore veterinario, che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all'esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e controllo svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Art. 6.

Sostituzione del veterinario provinciale e del veterinario comunale o consorziale nelle commissioni, collegi e comitati

Il veterinario provinciale e il veterinario comunale o consorziale, presidenti o componenti di commissioni, collegi e comitati, sono sostituiti dal responsabile del settore veterinario dell'unità sanitaria locale, o, per sua delega, da altro veterinario del settore.

Capo II

RIORDINO DEI SERVIZI VETERINARI

Art. 7.

Organizzazione del settore veterinario

L'unità sanitaria locale organizza il settore veterinario tenendo conto dei sottoelencati ambiti di attività e sulla base dei parametri indicati nell'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:

a) sanità animale: per la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggette a misure di polizia veterinaria per i programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario; relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni;

b) controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale: per l'ispezione e la vigilanza veterinaria delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione, relativi accertamenti e certificazioni;

c) igiene dell'allevamento e delle produzioni animali: per la vigilanza preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale; per l'igiene dei ricoveri animali anche in relazione all'ambiente; per il controllo e la vigilanza sulla riproduzione animale; per la vigilanza sulla produzione, sulla distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori; per l'ispezione, la vigilanza e il controllo sulla somministrazione dei farmaci per uso veterinario; per la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento; per l'educazione e la propaganda veterinaria; per la vigilanza sull'assistenza zooiatrica; relativi accertamenti e certificazioni.

L'unità sanitaria locale nel proprio regolamento stabilisce norme atte a garantire l'autonomia delle attività di cui al comma precedente rispetto alle altre attività, tenendo conto che ai veterinari addetti a ciascuna di tali attività, a qualsiasi livello essi operino, non possono essere, di massima, attribuite funzioni diverse da quelle di competenza del proprio ambito di attività. Per motivate ragioni operative, possono essere attribuite a detti veterinari, contemporaneamente, le funzioni di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente comma.

Art. 8.

Distretti veterinari di base

Nell'ambito dell'unità sanitaria locale il servizio veterinario di base è articolato in distretti veterinari di base, nei quali vengono svolte le seguenti attività:

a) esecuzione dei trattamenti immunizzanti, delle prove diagnostiche e del prelevamento dei campioni in relazione ai piani di profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

b) accertamenti sullo stato sanitario degli allevamenti e dei singoli animali in relazione alle forme morbose indicate dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive aggiunte e modificazioni;

c) applicazione dei provvedimenti di veterinaria previsti dalla normativa vigente;

d) ispezione, vigilanza, controllo e prelievo di campioni di alimenti di origine animale nei luoghi di produzione, preparazione, trasformazione, deposito, commercio, distribuzione e somministrazione;

e) vigilanza sull'alimentazione degli animali, sui mangimi e integratori e sull'impiego dei farmaci per uso veterinario e prelievo di campioni;

f) vigilanza sulla riproduzione animale.

Il regolamento dell'unità sanitaria locale stabilisce l'ambito territoriale dei distretti veterinari di base tenendo conto dei parametri indicati dall'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal piano sanitario regionale.

Il veterinario responsabile del distretto veterinario di base fa capo, sotto il profilo tecnico-funzionale e organizzativo, al responsabile del settore veterinario dell'unità sanitaria locale.

Art. 9.

Attività operative in materia di profilassi obbligatorie e volontarie

Per assicurare il servizio per l'esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dallo Stato o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna unità sanitaria locale, nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, stipula apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti a un albo professionale.

Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in conformità a quanto disposto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'attività dei veterinari convenzionati di cui al presente articolo è programmata e coordinata dal settore veterinario dell'unità sanitaria locale.

Art. 10.

I servizi veterinari multizonali

Sono servizi veterinari multizonali:

a) il servizio di ispezione, di vigilanza e di controllo dei macelli pubblici e privati e nei laboratori di sezionamento e di preparazione degli alimenti di origine animale iscritti negli speciali elenchi del Ministero della sanità per l'esportazione di carni e di prodotti carnei all'estero;

b) il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione già gestito dalle amministrazioni provinciali e dai consorzi provinciali per la profilassi e la polizia veterinaria;

c) il servizio per la profilassi antirabbica e le relative strutture.

I responsabili dei servizi veterinari multizonali fanno parte dell'organo di consultazione tecnica del settore veterinario di ciascuna unità sanitaria locale compresa nel territorio di competenza dei servizi stessi.

Art. 11.

Servizio multizonale di ispezione, vigilanza e controllo nei macelli e nei laboratori di sezionamento e preparazione delle carni e prodotti carnei abilitati all'esportazione.

Al servizio multizonale di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è preposto un veterinario dirigente che abbia requisiti di particolare competenza in materia di ispezione degli alimenti di origine animale.

E' fatto obbligo alle unità sanitarie locali di provvedere perché venga garantita la presenza continuativa di almeno un veterinario durante l'attività di ciascun macello pubblico o privato iscritto nello speciale elenco del Ministero della sanità per l'esportazione di carni o prodotti carnei all'estero.

Art. 12.

Servizi multizonali di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e di profilassi antirabbica

Ai servizi multizonali di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del precedente art. 10 è proposto un veterinario dirigente che abbia requisiti di competenza particolare in materia di malattie infettive e diffusive degli animali e di polizia veterinaria.

Il servizio antirabbico deve disporre almeno di un canile attrezzato per la custodia e il mantenimento dei cani e dei gatti sotto osservazione e per l'eventuale eliminazione eutanasica degli animali a norma delle vigenti disposizioni di legge, nonché delle attrezzature occorrenti, atte a garantire l'incolumità del personale e il corretto trasporto degli animali al canile.

Il predetto personale è assicurato dall'unità sanitaria locale contro i rischi connessi con l'esercizio delle mansioni espletate e, nell'ambito delle proprie attribuzioni conferite dalla legge, svolge le funzioni di agente di polizia giudiziaria.

Il servizio veterinario multizonale per la profilassi antirabbica è incaricato dell'organizzazione di attività di osservazione epizootologica sulla rabbia, della programmazione territoriale di ogni forma di lotta contro la rabbia e contro il randagismo degli animali.

Il trattamento immunizzante antirabbico obbligatorio degli animali è programmato dal servizio multizonale per la profilassi antirabbica, in stretta collaborazione con i settori veterinari delle unità sanitarie locali interessate.

L'esecuzione della profilassi vaccinale è demandata alle strutture veterinarie di base delle relative unità sanitarie locali.

Art. 13.

L'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

L'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie è struttura pluriregionale al servizio anche della regione Veneto e delle sue unità sanitarie locali.

Detto istituto conserva la propria natura giuridica in conformità a quanto disposto con legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3.

L'istituto zooprofilattico sperimentale, ivi comprese le sue sezioni diagnostiche provinciali, presta la propria collaborazione ai settori veterinari delle unità sanitarie locali, ai servizi veterinari multizonali e, se del caso, ai settori per l'igiene pubblica e per la prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro delle unità sanitarie locali, per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, nonché per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per la zootecnia.

Le sezioni diagnostiche provinciali dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie fanno parte integrante dell'istituto stesso e non possono essere assorbite, dirette o gestite dalle unità sanitarie locali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. 78.

Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Capo I

FUNZIONI AMMINISTRATIVE, ATTRIBUZIONI DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE, DEL COMUNE, DEL SINDACO, DELLA REGIONE

Art. 1.

Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica

Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, ivi comprese le funzioni demandate all'ufficio del medico provinciale, sono attribuite ai comuni che le esercitano attraverso il settore dell'unità sanitaria locale indicato nell'art. 6, lettera *a*), della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

Tali funzioni comprendono, in particolare, quelle concernenti:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;

2) la promozione e il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;

3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi alla igiene e sanità pubblica;

4) la tutela igienico-sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;

5) la tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento con riferimento:

a) all'inquinamento dell'aria;

b) all'inquinamento delle acque;

c) all'inquinamento del suolo;

d) all'inquinamento da rumore o da onde elettromagnetiche e altri agenti fisici; fatte salve le competenze provinciali e statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

6) l'esame dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici con riferimento all'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

7) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

8) la polizia mortuaria;

9) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;

10) la tutela e il controllo dell'approvvigionamento idrico;

11) il controllo sull'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonchè dei fanghi;

12) le certificazioni e gli accertamenti medico-legali con la esclusione di quelle relative ai servizi di cui all'art. 6, lettera *z*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sono altresì incluse le funzioni indicate nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 delegate dallo Stato alla Regione e da questa sub-delegate ai comuni, ai sensi del comma quarto o del citato art. 7.

L'esercizio delle funzioni indicate nei commi precedenti è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Attribuzioni del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro

L'attività istruttoria di vigilanza e controllo nelle materie indicate nell'articolo precedente è demandata al settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'unità sanitaria locale, a eccezione della tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale riservata al settore veterinario.

Il regolamento dell'unità sanitaria locale dovrà assicurare il lavoro interdisciplinare e fissare idonee modalità di coordinamento con gli altri settori, presìdi e servizi.

Il responsabile del settore, in particolare:

a) propone al sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 3 e, in caso di urgenza, procede a interventi temporanei di ordine tecnico-professionale;

b) può avvalersi dell'opera di medici convenzionati nello ambito della relativa convenzione, oltrechè del personale medico del ruolo sanitario regionale, che è tenuto a prestare la propria opera in relazione alla propria specifica professionalità.

Art. 3.

Attribuzioni del sindaco

In materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibili e urgenti ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Art. 4.

Attribuzioni del presidente della Regione in tema di ordinanze contingibili e urgenti e di autorizzazioni

Spetta al presidente della Regione l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di più comuni.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione dei settori, presìdi e servizi delle unità sanitarie locali interessate.

Il presidente della giunta regionale ha competenza altresì al rilascio di autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio di case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti per indagini radio-diagnostiche e radio terapiche.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione dei settori, presidi e servizi delle unità sanitarie locali interessate.

La domanda di autorizzazione è inoltrata in carta legale al presidente della giunta regionale tramite l'unità sanitaria locale.

Il presidente dell'unità sanitaria locale entro 30 giorni dal ricevimento, invia la domanda alla giunta regionale, corredata del parere espresso sulla medesima dal comitato di gestione.

Art. 5.

Attività ispettiva, di vigilanza e controllo

L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni a esse conferite dalla legge, svolgono le funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

Art. 6.

Sostituzione del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario con il responsabile del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell'ambito delle attività istruttorie e di provvedimenti conseguenti a valutazioni di ordine tecnico nelle materie elencate nell'art. 1, il medico provinciale e l'ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Art. 7.

Consorzi provinciali antitubercolari

Le funzioni già espletate dai consorzi provinciali antitubercolari sono svolte dai settori competenti per materia, dalle strutture ambulatoriali e ospedaliere dell'unità sanitaria locale, secondo le modalità stabilite dal regolamento della stessa unità sanitaria locale.

Art. 8.

Attività nell'interesse dei privati

I tariffari per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica espletati a favore di privati dai settori, presìdi e servizi, sono stabiliti dalla giunta regionale.

Le tariffe sono soggette a revisione annuale sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

Capo II

ATTIVITÀ MEDICO LEGALI

Art. 9.

Attività di medicina legale

Le attività di medicina legale comprendono in particolare:

accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi e regolamenti;

accertamento medico-legale di controllo per l'invalidità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

altri accertamenti di invalidità temporanea o permanenti previsti da leggi e regolamenti;

attività collegiale per l'accertamento della invalidità permanente da cause lavorative, di servizio, nell'ambito dell'invalidità civile nonchè a favore di ciechi civili e sordomuti;

attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti;

il servizio necroscopico;

il controllo sull'esercizio delle professioni e arti sanitarie ai sensi dell'art 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Compete al settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro l'esercizio delle attività medico-legali di cui al precedente comma ivi comprese quelle già attribuite al medico provinciale e all'ufficiale sanitario.

Il medico provinciale e l'ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del settore o, per sua delega, da altro medico del settore.

Art. 10.

Prestazioni medico-legali erogate su richiesta di privati

I sanitari dipendenti dell'unità sanitaria locale addetti alle attività medico-legali possono erogare prestazioni medico-legali a richiesta dei privati.

Le tariffe relative sono fissate all'inizio di ogni anno dalla giunta regionale e sono soggette a revisione sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

La normativa regionale disciplina le modalità di riscossione delle somme versate e determina la destinazione.

Capo III

COMMISSIONI SANITARIE, COLLEGI E COMITATI

Art. 11.

Sostituzione del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario nelle commissioni, collegi e comitati

Il medico provinciale e l'ufficiale sanitario, presidenti o componenti di commissioni, comitati o collegi, sono sostituiti dal responsabile del settore dell'unità sanitaria locale competente per materia e per territorio, o, per sua delega, da altro medico del settore.

Qualora il medico provinciale sia presidente e l'ufficiale sanitario sia componente dello stesso collegio, oltre al responsabile del settore dell'unità sanitaria locale competente per materia e per territorio, partecipa al collegio un medico dello stesso settore dell'unità sanitaria locale.

Art. 12.

Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti

La commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, opera nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale.

Essa è nominata dal comitato di gestione ed è composta:

dal responsabile del settore per l'igiene pubblica, che la presiede;

da un laureato in medicina, specialista in radiologia;

da un laureato in fisica, facente parte del servizio di fisica sanitaria degli ospedali o dell'ospedale dell'unità sanitaria locale;

da un esperto qualificato, scelto nell'elenco di cui allo art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

da un medico del lavoro, iscritto nel ruolo unico nominativo regionale del personale del servizio sanitario nazionale.

Le funzioni di segreteria sono esercitate da un funzionario dell'unità sanitaria locale.

Art. 13.

Soppressione di organi collegiali

Sono soppressi:

a) il consiglio provinciale di sanità, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257. Le funzioni consultive e tecniche, già demandate al predetto consiglio dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257. sono attribuite ai settori dell'unità sanitaria locale competente per materia;

b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di refezione e sugli analoghi istituti, che provvedono all'assistenza agli illegittimi, prevista dall'art. 17 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798; le relative funzioni sono attribuite ai settori dell'unità sanitaria locale competenti per materia;

c) la commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata, prevista dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 249;

d) la commissione di cui all'art. 8 della legge 4 aprile 1968, n. 475. Le funzioni già attribuite alla predetta commissione sono svolte nei modi indicati nel successivo art. 14.

Le funzioni tecniche già svolte dal soppresso comitato provinciale per la lotta antimalarica sono attribuite al settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

TITOLO II

SERVIZIO E ASSISTENZA FARMACEUTICA

Capo I

DISCIPLINA DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Art. 14.

Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie

Sono di competenza della giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie e la costituzione di dispensari farmaceutici.

La giunta regionale adotta i provvedimenti indicati sentiti i consigli comunali, le unità sanitarie locali e gli ordini dei farmacisti competenti per provincia.

Entro il termine fissato dalla giunta regionale i consigli comunali adottano le delibere relative, che trasmettono senza ritardo al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale e all'ordine provinciale dei farmacisti: questi esprimono parere entro il termine di 20 giorni dal ricevimento delle delibere consiliari.

I termini indicati sono perentori.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale adotta i provvedimenti in tema di:

a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purchè comprese nella pianta organica;

b) gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie;

c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;

e) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali provviste e dotazioni;

f) erogazione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali;

g) regolazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali sino a un massimo di trenta giorni.

Il comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), sentita una apposita commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede; dal responsabile dell'ufficio per il servizio farmaceutico; da un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale, che svolge anche funzioni di segretario e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne fornite dall'ordine dei farmacisti della provincia entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura il relativo supplente.

Art. 15.

Attribuzioni dell'ufficio del servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale

L'ufficio per il servizio farmaceutico svolge le seguenti funzioni:

a) predisposizioni di piani di informazione scientifica e di educazione del farmaco;

b) attività istruttoria nella materia di competenza del comitato di gestione in tema di farmacie, inclusi gli aspetti amministrativi;

c) controllo sulle quantità di medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da ospedali, presìdi e servizi dell'unità sanitaria locale;

d) prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su disposizioni del Ministero della sanità;

e) approvvigionamento di vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie nonché dei sieri secondo le direttive indicate dall'art. 7 della legge 27 dicembre 1978, n. 833;

f) stesura della relazione annuale, da sottoporre al comitato di gestione, sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presìdi e i servizi dell'unità sanitaria locale, quantificazione della spesa e presentazione di proposte per la sua eventuale riduzione;

g) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale.

Art. 16.

Vigilanza sulle farmacie

Fatte salve le competenze della commissione di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, per la disciplina del rapporto con le farmacie, l'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e sulle farmacie di cui sono titolari i privati, è esercitata dall'ufficio per il servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale, intendendosi sostituito al medico provinciale il responsabile dell'ufficio stesso.

In relazione all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, tutte le farmacie, nel corso di ciascun biennio, devono essere ispezionate da una commissione costituita:

dal responsabile dell'ufficio per il servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale;

da un medico dipendente dell'unità sanitaria locale;

da un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della provincia.

Assiste in qualità di segretario un funzionario dell'unità sanitaria locale.

La predetta commissione può anche compiere delle ispezioni straordinarie.

Copia del verbale della ispezione è inviata al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui ha sede l'esercizio farmaceutico per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 17.

Concorsi per il conferimento di farmacie Commissione giudicatrice

I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono indetti dalla giunta regionale.

I concorsi si svolgono per l'assegnazione di sedi vacanti in più unità sanitarie locali, raggruppando le unità sanitarie locali appartenenti alla stessa provincia.

Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un funzionario della carriera direttiva di livello apicale della Regione e sono composte:

da un professore di ruolo, incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia;

da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti su due terne, una di farmacisti titolari e una di farmacisti esercenti, proposte dall'ordine dei farmacisti;

da un farmacista o medico designato dalla Regione.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Regione.

La giunta regionale nomina le commissioni indicate nel terzo comma, approva le relative graduatorie, nomina i vincitori, fissa i compensi da corrispondere ai componenti e al segretario delle commissioni stesse.

L'elenco dei vincitori è trasmesso al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale per i provvedimenti di competenza.

Capo II

ASSISTENZA FARMACEUTICA

Art. 18.

Approvvigionamento dei farmaci negli ospedali e nei presìdi e servizi dell'unità sanitaria locale

Allo scopo di ottenere il contenimento dei costi, l'unità sanitaria locale disciplina le modalità di approvvigionamento dei farmaci impiegati presso i propri ospedali, presìdi e servizi.

In particolare può adottare sulla base di un elenco tipo predisposto dalla giunta regionale un elenco di specialità medicinali o prodotti galenici derivato dal prontuario terapeutico nazionale relativo ai farmaci da impiegare presso i suddetti ospedali, presìdi e servizi.

Art. 19.

Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali e ai presìdi e servizi dell'unità sanitaria locale.

L'unità sanitaria locale può acquistare direttamente dalle imprese produttrici o dai depositi o magazzini all'ingrosso i medicinali indicati nel proprio elenco derivato dal prontuario terapeutico nazionale e il restante materiale sanitario da destinare agli ospedali, ai presìdi e ai servizi ubicati nel proprio territorio.

L'acquisto viene attuato su indicazione del responsabile del servizio farmaceutico ospedaliero e dei presìdi e servizi che si atterranno nella scelta a criteri di efficacia, qualità ed economicità.

Art. 20.

Approvvigionamento di medicinali e materiale sanitario in caso di urgenza

In caso di necessità e urgenza, l'unità sanitaria locale può acquistare medicinali e materiale sanitario occorrenti per l'utilizzo nelle proprie strutture presso depositi all'ingrosso, farmacie comunali e farmacie private.

Nei casi previsti dal comma precedente spetta al dirigente del presìdio dell'unità sanitaria locale effettuare l'acquisto, secondo norme regolamentari predisposte dall'unità sanitaria locale.

Art. 21.

Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie degli ospedali e dei presìdi e servizi dell'unità sanitaria locale.

La vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è fatta ai direttori delle farmacie degli ospedali, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conformi al modello predisposto dal Ministero della sanità.

La richiesta è inviata alle ditte dall'ufficio per il servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale.

La terza sezione del buono acquisto di cui all'art. 39 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 deve essere inviata al responsabile dell'ufficio per il servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale.

I medici direttori di presìdi e di servizi sanitari dell'unità sanitaria locale, nonché i direttori sanitari di ospedali, qualora manchi la farmacia interna, si riforniscono presso le farmacie pubbliche e private dell'unità sanitaria locale delle preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui al citato art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, secondo le disposizioni contenute nell'art. 42 della stessa legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Copia della richiesta di acquisto è trasmessa all'ufficio per il servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale.

Art. 22.

Acquisto da parte dell'unità sanitaria locale di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione agli assistiti attraverso le farmacie pubbliche.

L'unità sanitaria locale, nei termini indicati dalla convenzione nazionale, può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari gli enti pubblici.

Art. 23.

Disciplina degli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da parte dell'unità sanitaria locale.

Gli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare all'unità sanitaria locale sono disciplinati dalla legge regionale.

Gli acquisti, nei casi consentiti sono effettuati con lo sconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 24.

Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico epidemiologico in materia sanitaria, nonché per ogni altra finalità come indicato nella convenzione nazionale.

Art. 25.

Divieto di consegna di medicinali o altro materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche

E' fatto divieto agli ospedali, ai presìdi e ai servizi dell'unità sanitaria locale, di consegnare direttamente ai pazienti assistiti propri medicinali o altro materiale sanitario fatte salve le eccezioni previste per legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. 79.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, recante disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 36 del 5 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, i commi sesto ed ottavo sono sostituiti dai seguenti commi:

« La giunta regionale, sentita la commissione di cui al precedente comma, nelle aree non classificate zona faunistica alpina e zona faunistica lagunare e valliva, stabilisce la percentuale del territorio di ogni provincia da destinare a gestione sociale, sempre in regime di caccia controllata, nella misura massima del 30 per cento ».

« Alle provincie spetta la scelta dei territori da destinare a detta utilizzazione sentita la C.T.C.P.C., preferendo le zone umide e quelle ad agricoltura svantaggiata e, se del caso, quelle classificate montane non comprese nella zona Alpi, come pure l'affidamento delle zone prescelte, su dimensione comunale e intercomunale, ai singoli consigli di gestione sociale composti dalle organizzazioni venatorie riconosciute e aperti alle strutture associative professionali agricole e naturalistiche locali ».

All'ultimo comma dell'art. 1 la parola « selvativa » è sostituita con la parola « selvatica ».

Art. 2.

All'art. 5 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, il nono comma è sostituito dal seguente comma:

« Il tesserino deve essere restituito alla provincia all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva, ed entro il 30 settembre in caso di mancata richiesta di rinnovo ».

Dopo il nono comma è aggiunto il seguente comma:

« Sul tesserino del cacciatore che esercita l'attività venatoria in una zona di gestione sociale deve essere apposto, da parte della provincia rilasciante, apposito timbro indelebile, indicante la zona prescelta ».

All'ultimo comma, lettera *c*), viene aggiunta la seguente dizione:

« e da lire 5 mila a lire 50 mila chi non restituisce il tesserino nei tempi stabiliti nel presente articolo ».

Alla fine dell'ultimo comma, viene aggiunta una nuova lettera:

« *g*) da lire 5 mila a lire 50 mila, oltre alla quota dovuta a titolo di contributo ai sensi del settimo comma dell'art. 1, chi esercita la caccia in territorio adibito a gestione sociale senza avervi titolo ».

Art. 3.

L'art. 7 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, viene sostituito come segue:

« La durata della stagione venatoria è regolata in conformità delle leggi dello Stato.

Il calendario venatorio annuale, valido sull'intero territorio della Regione, è emanato dalla giunta regionale entro il 15 di giugno di ogni anno, sentite le provincie e la commissione tecnica consultiva regionale per la caccia.

Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia, il martedì e il venerdì di ogni settimana, anche se festivi, e i sei giorni che precedono l'apertura generale.

La caccia nei territori della zona faunistica delle Alpi e della zona faunistica lagunare e valliva è disciplinata dalle norme di cui ai successivi articoli 10, 12, 13, 14 e dai rispettivi regolamenti, n. 13 e n. 14 del 29 settembre 1978.

Ogni cacciatore non può esercitare alcuna forma di caccia per più di tre giornate alla settimana, da conteggiare dal lunedì, anche se usufruite nelle riserve e aziende faunistico-venatorie.

Sull'intero territorio regionale la caccia, ad alcune specie migratorie, è consentita dal 18 agosto da appostamento fisso e temporaneo e con l'uso di richiami vivi delle specie oggetto di caccia.

L'apertura generale della caccia alla selvaggina migratoria e stanziale, da appostamento e con l'uso di richiami vivi, vagantiva e con l'ausilio del cane, è stabilita alla terza domenica di settembre.

La data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale eccezione fatta per il fagiano maschio, il cinghiale, la donnola e la volpe, è stabilita alla seconda domenica di dicembre. Può essere anticipata, rispetto alla predetta data, dalla giunta regionale, a protezione dei ripopolamenti invernali o per comprovati urgenti motivi di tutela del patrimonio faunistico stanziale, sentiti gli organi di cui al comma secondo.

Dopo la seconda domenica di dicembre e fino alle previste date di chiusura alla specie di cui alle lettere *d*), *h*) e *i*) del l'art. 9, la caccia, in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma, può essere esercitata solo nelle località indicate nel calendario venatorio, nelle riserve e aziende faunistico-venatorie, nelle zone lagunari e vallive.

La chiusura della caccia, da appostamento e vagantiva, alla selvaggina migratoria è stabilità a date differenziate in ragione delle esigenze biologiche delle varie specie faunistiche, come previsto al successivo art. 9, comunque non oltre la data prevista dalle leggi statali in materia.

Negli appostamenti fissi e temporanei allestiti per la caccia alla selvaggina migratoria costituita da acquatici e trampolieri, dall'apertura alla chiusura della caccia, è consentito l'uso di richiami e zimbelli vivi, impagliati e stampi di qualsiasi specie acquatica oggetto di caccia durante la stagione venatoria.

Nei territori sottoposti a particolare disciplina venatoria — zona faunistica delle Alpi, zona faunistica lagunare e valliva, zone a gestione sociale — le Provincie possono deliberare o autorizzare i singoli organi di gestione, di ridurre i giorni settimanali di caccia, prevedendoli a scelta del cacciatore oppure a giorni fissi, stabilendo per essi anche un orario di durata della giornata venatoria.

L'impiego e l'addestramento dei cani da caccia durante la stagione venatoria sono regolati dall'art. 30.

L'addestramento dei cani da caccia per gare e prove cinofile, anche in tempi e zone di divieto della caccia, è regolato dall'art. 31.

Nei territori non soggetti a particolare disciplina la giornata venatoria inizia un'ora prima della levata del sole e termina al tramonto.

Le operazioni destinate alla posa dei richiami e degli zimbelli sono consentite due ore prima della levata del sole, quelle del ritiro fino ad un'ora dopo il tramonto.

Le giunte provinciali, attenendosi alle norme della legge e dei regolamenti regionali, sentite le comunità montane e le C.T.C.P.C., entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano il calendario venatorio relativo alla caccia nella zona faunistica delle Alpi.

Le giunte provincali, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, nel territorio libero della zona faunistica di collina e pianura, possono autorizzare la caccia al capriolo maschio, dalla terza domenica di settembre al 1° di novembre. Possono altresì autorizzare, sull'intero territorio provinciale, l'abbattimento selettivo di esemplari di capriolo maschio e femmina, anche in tempo di caccia chiusa, nonché la cattura per il loro trasferimento in zone libere più idonee.

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 mila a lire 500 mila chi esercita la caccia in periodo di divieto o in orario non consentito o in giorni in cui, in relazione al modo di esercizio venatorio effettuato o alle specie uccise o catturate, la caccia è vietata; in caso di recidiva, da lire 200 mila a lire 2 milioni.

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 mila a lire 50 mila chi espone e utilizza, a fine di caccia, richiami e zimbelli in orario non consentito».

Art. 4.

L'art. 9 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, viene sostituito come segue:

«Fermo restando quanto previsto dal calendario venatorio in relazione ai modi, tempi e giornate di caccia, le specie cacciabili sono:

a) Dall'apertura della stagione venatoria fino al 31 dicembre: uccelli: calandro (Anthus campestris), merlo (Turdus merula), prispolone (Anthus trivialis), tortora (Streptopelia turtur); mammiferi: donnola (Mustela nivalis).

b) Dall'apertura della stagione venatoria al 31 gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos).

c) Dall'apertura della stagione venatoria all'ultimo giorno di febbraio:

alzavola (Anas crecca), chiurlo (Numenius arquata), combattente (Philomahus pugnax), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferina), passera mattugia (Passer montanus), pettegola (Tringa totanus), pittima minore (Limosa lapponica).

d) Dall'apertura della stagione venatoria fino alla data di chiusura della caccia:

uccelli: beccaccino (Capella gallinago), codone (Anas acuta), colombaccio (Columba palumbus), fischione (Anasa penelope), frullino (Lymocryptes minimus), marzaiola (Anas querquedula), moretta (Aythya fuligula), passero (Passer italiae), passera oltremontana (Passer domesticus), pavoncella (Vanellus vanellus), piviere (Charadrius apricarius), porciglione (Rallus aquaticus), storno (Sturnus vulgaris);

mammiferi: volpe (vulpes vulpes).

e) Dalla terza domenica di settembre al 1° novembre: capriolo maschio (Capreolus capreolus).

f) Dalla terza domenica di settembre all'ultima domenica di novembre:

uccelli: fagiano femmina (Phasianus Colchicus);
mammiferi: lepre comune (Lepus europaeus).

g) Dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre:

uccelli: colino della virginia (Colinus virginianus), coturnice (Alectoris graeca), fagiano di monte maschio (Lyrurus tetrix), gallo cedrone maschio (Tetrao urogallus), pernice bianca (Lagopus mutus), pernice rossa (Alectoris rufa), quaglia (Coturnix coturnix), starna (Perdix perdix);

mammiferi: camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra), cervo (Cervus elaphus hippelaphus), coniglio selvatico (Oryctalagus cuniculus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon), lepre bianca (Lepus timidus).

h) Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

allodola (Alauda arvensis), canapiglia (Anas strepera), cappellaccia (Galerida cristata), cornacchia nera (Corvus corone), corvo (Corvus frugilegus), fagiano maschio (Phasianus colchicus), fanello (Carduelis cannabina), fringuello (Fringilla coelebs), frosone (Coccothraustes coccothraustes), peppola (Fringilla montifringilla), pispola (Anthus pratensis), spioncello (Anthus spinoletta), strillozzo (Emberiza calandra), verdone (Chloris chloris), taccola (Coloeus monedula), tordo bottaccio (Tordus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), tottavilla (Lullula arborea).

i) Dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (scolopax rusticola), cesena (Tardus pilaris).

l) Dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scropha).

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da lire 10 mila a lire 500 mila chi cattura od uccide specie comprese nell'elenco di cui al presente articolo, salvo quanto disposto dalla successiva lettera *b*); in caso di recidiva, da lire 100 mila a lire 1 milione; in caso di ulteriore recidiva, da lire 200 mila a lire 2 milioni;

b) da lire 500 mila a lire 3 milioni chi cattura o uccide aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, stambecchi ed altri ungulati di cui sia vietato l'abbattimento.

Art. 5.

All'art. 10 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, dopo il quarto comma, vengono aggiunti i seguenti commi:

«Il consiglio provinciale, sentita la commissione tecnica consultiva provinciale per la caccia e su richiesta delle comunità montane, subdelega le funzioni amministrative, di cui alla presente legge, alle comunità stesse, per il territorio compreso nella circoscrizione delle medesime. In caso di accertato inadempimento da parte della comunità montana subdelegataria o di inosservanza delle direttive emanate dalla provincia, quest'ultima, previa formale diffida, può sostituirsi alla comunità montana nel compimento dell'atto o revocare la subdelega».

«Per quanto concerne le disposizioni della presente legge e della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, nel caso di subdelega da parte delle provincie delle proprie funzioni in materia vena-

toria alle comunità montane, al presidente, alla giunta e al consiglio della provincia si intendono sostituiti rispettivamente il presidente, la giunta e il consiglio delle singole comunità montane ».

Il decimo comma del citato art. 10 viene soppresso.

Al dodicesimo comma del medesimo art. 10, dopo la parola « vigilanza » viene aggiunta la seguente dizione:

« in collaborazione con le strutture locali di gestione delle riserve alpine ».

Al diciassettesimo comma dell'art. 10 citato, viene inserita la congiunzione « e » dopo le parole « consorzio di riserve ».

Art. 6.

All'art. 11 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti commi:

« La cattura può avere luogo anche in tempi e con mezzi vietati ».

« Il presidente della giunta provinciale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, quando ne ravvisi la necessità, a tutela dei ripopolamenti invernali di selvaggina da caccia, degli animali da cortile e degli allevamenti ittici intensivi, oppure per comprovati motivi di carattere sanitario, può concedere l'autorizzazione all'abbattimento, con mezzi selettivi, di animali di qualsiasi specie, esclusi i rapaci diurni e notturni, anche in tempo di divieto generale, a guardiacaccia, a cacciatori in battuta accompagnati da guardiacaccia o a persone nominativamente indicate ».

Art. 7.

All'art. 15 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, il punto *c*) del dodicesimo comma è sostituito dal seguente comma:

« da lire 5 mila a lire 50 mila per ciascun capo, chi uccida volontariamente gli uccelli legittimamente catturati ai sensi del presente articolo ».

Art. 8.

All'art. 17 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, il primo comma, lettera *a*), è sostituito dal seguente comma:

« gli impianti predisposti per la caccia alla selvaggina migratoria costituita da acquatici e trampolieri, anche con l'uso di richiami vivi e con preparazione di sito; essi possono essere allestiti nella zona lagunare e valliva, in conformità a quanto disposto dall'art. 13, e nelle paludi, nei laghi, nelle cave di prestito, negli specchi d'acqua artificiali lungo fiumi e corsi d'acqua elencati nel calendario venatorio ».

Il sesto, l'ottavo ed il nono comma del medesimo art. 17 sono sostituiti, rispettivamente dai seguenti commi:

« L'esercizio venatorio è vietato, salvo il consenso del titolare, a distanza minore di metri 200 dal capanno principale di un appostamento fisso di cui alla lettera *a*) e minore di metri 100 da un appostamento di cui alla lettera *b*), purché siano in funzione ».

« Gli appostamenti fissi possono essere utilizzati da non più di altri due cacciatori diversi dal titolare, purché siano in grado di esibire l'autorizzazione stessa o sua copia autenticata ».

« Non è consentito allestire appostamenti fissi o temporanei a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti o dal confine delle zone di cui agli articoli 15, 16, 20 e 21 o da altro appostamento di cui alla lettera *a*) in funzione ».

Art. 9.

Gli articoli 18 e 19 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, sono soppressi e sostituiti dal seguente articolo:

« Art. 18 (Appostamenti temporanei - Numero di cacciatori in essi consentito). Sono appostamenti temporanei di caccia tutti gli impianti che non possono essere compresi fra quelli indicati al primo comma dell'art. 17, lettere *a*) e *b*).

Detti appostamenti qualora richiedano preparazione di sito, sono soggetti al consenso verbale del conduttore del fondo, nel qual caso saranno rimossi, su invito dello stesso, oppure a stagione venatoria conclusa.

L'appostamento senza preparazione di sito deve essere rimosso dal cacciatore che lo ha allestito al termine della giornata venatoria.

A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di metri 100.

In ciascun appostamento, sia temporaneo che fisso la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente.

E' punito con la sanzione amministrativa di una somma da lire 5 mila a lire 50 mila: chiunque effettui l'impianto di un appostamento temporaneo o, comunque, eserciti la caccia ad una distanza inferiore a metri 100 da altro appostamento, chiunque eserciti la caccia da un appostamento in soprannumero, chiunque non rimuova, quando dovuto, l'appostamento allestito ».

Art. 10.

L'art. 19 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, soppresso dal precedente art 9, è sostituito dal seguente:

« Art. 19 (Fondo di tutela delle colture agrarie contro i danni arrecati dalla selvaggina). La giunta regionale, ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera *c*), provvede a restituire alle provincie le somme dalle stesse erogate per il risarcimento di danni arrecati, dalla selvaggina delle specie da caccia, stanziale e migratoria, a colture agricole, previa presentazione di apposito rendiconto entro il 31 gennaio di ogni anno.

Salvo i casi previsti dagli articoli 20, 21, 27 e 28 riferentesi alla selvaggina stanziale, il proprietario o il conduttore del fondo, per ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare di aver provveduto a segnalare alla Provincia competente per territorio, la presenza di selvaggina della specie da caccia in quantità ritenuta eccessiva, tale da arrecare danno alle colture in atto, richiedendo l'accertamento del danno in tempo utile per consentirne la valutazione, segnalando altresì l'imminente modifica dello stato di fatto per motivi connessi alle attività colturali o alla raccolta dei prodotti.

Per i danni denunciati su territori ricadenti in due o più province, la richiesta di risarcimento è indirizzata all'Amministrazione provinciale nella cui giurisdizione ricade la maggior parte dei terreni del denunciante.

L'accertamento e la valutazione dei danni, comunque arrecati dalla selvaggina di cui al primo comma, a colture arboree o erbacee, vengono effettuati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, in contraddittorio con il conduttore del fondo interessato, con l'obbligo di trasmettere le risultanze alla provincia.

L'ammontare delle somme da erogare a titolo di risarcimento, è stabilito dalla giunta provinciale, sentito l'apposito comitato dalla stessa nominato, composto da un rappresentante delle organizzazioni agricole e di quelle venatorie più rappresentative e riconosciute sul piano nazionale, segnalati dalle singole organizzazioni.

Gli animali catturati o abbattuti, per la tutela delle produzioni agricole, vengono destinati al ripopolamento o ceduti a scopo di richiamo oppure per fini alimentari dal presidente della giunta provinciale e i proventi da ciò derivanti sono introitati nel fondo di gestione della caccia ».

Art. 11.

All'art. 20 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, la rubrica viene così modificata:

« — Zone di rifugio, ripopolamento e produzione della selvaggina ».

Ogni riferimento al predetto istituto, contenuto in altre disposizioni della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, si intende sostituito con quello indicato nella nuova dizione della rubrica.

Art. 12.

All'art. 24 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, il terzo comma viene sostituito dal seguente comma:

« I ripopolamenti con capi riproduttori di starna e lepre europea, al fine di garantire la riproduzione, devono essere effettuati successivamente alla quarta domenica di novembre e fino all'ultimo giorno di febbraio.

In mancanza di detta attestazione, il trasgressore è punito ai sensi dell'art. 8, comma secondo, della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 ».

Art. 13.

All'art. 26 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, il primo comma viene sostituito dal seguente comma:

« L'impianto e l'esercizio di tutti gli allevamenti di selvaggina in cattività a scopo alimentare o di ripopolamento o a scopo ornamentale e amatoriale, è sottoposto ad autorizzazione, rilasciata ad associazioni venatorie riconosciute e a persone nominativamente indicate ».

Alla lettera *a*) del secondo comma del medesimo art. 26, vanno soppresse le parole: « al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare ».

Il terzo comma del citato art 26 è sostituito dal seguente:

« Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza sono tenuti le associazioni e l'allevatore, con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e all'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento; restano fermi gli obblighi imposti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000 e dal decreto del Ministro della sanità 7 settembre 1977 ».

Dopo il terzo comma viene aggiunto il seguente comma:

« I confini perimetrali di detti allevamenti devono essere tabellati, nei modi previsti dall'art. 3, con tabelle recanti la scritta "Allevamento di selvaggina", art. 26, legge regionale n. 30/1978. Divieto di caccia ».

Art. 14.

All'art. 22 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 — primo comma, seconda riga — dopo le parole « od il loro conduttore » sono aggiunte le parole: « e le associazioni venatorie riconosciute ».

Alla fine del primo comma, dopo le parole « art. 27 » sono aggiunte le seguenti parole « — Divieto di caccia ».

Dopo il terzo comma del citato art. 27 è aggiunto il seguente comma:

« Da detta tassa sono esenti i centri di produzione gestiti senza fine di lucro, da associazioni venatorie riconosciute ».

Sono soppressi gli attuali commi quinto e sesto dell'art. 27 citato.

Al medesimo art. 27, dopo l'ultimo comma viene aggiunto il seguente comma:

« E' punito con la sanzione amministrativa da lire 5 mila a lire 50 mila per ciascun capo di selvaggina, chi costituisce un centro di produzione senza la prescritta autorizzazione ».

Art. 15.

All'art. 29 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, il quarto comma viene sostituito dal seguente comma:

« E' vietata a chiunque la caccia, in qualunque forma, nei vivai, nei giardini, nei terreni rimboschiti o dove tale operazione sia in corso e fino a cinque anni dal loro impianto, nelle coltivazioni floreali e orticole anche a pieno campo; nelle colture erbacee da semente e nelle coltivazioni di tabacco dal trapianto fino al raccolto; nelle colture di mais da granella e da foraggio dall'apertura della caccia fino al raccolto, purché tabellate; negli erbai autunnovernini di crocifere o di crocifere e leguminose e graminacee fino al raccolto, purché tabellate; nelle foraggere dei prati naturali ed artificiali prossime a maturazione purché tabellate ».

Al penultimo comma del citato art. 29, le parole « terzo comma » vanno sostituite con le parole « quarto comma ».

Art. 16.

All'art. 30 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, dopo il secondo comma viene inserito il seguente comma:

« Nella zona faunistica delle Alpi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è regolamentato dalle provincie ».

L'originario terzo comma del medesimo art. 30, è sostituito dal seguente comma:

« Le operazioni di addestramento sono vietate a distanza inferiore a 200 metri dalle riserve di caccia, aziende faunistico-venatorie, centri pubblici e privati di produzione della selvaggina, oasi naturali di produzione della fauna e dalla linea di demarcazione della "zona Alpi" ».

Dopo il penultimo comma del citato art. 30, aggiungere i seguenti commi:

« Il presidente della giunta provinciale, sentita la C.T.C.P.C., può consentire l'addestramento dei cani da caccia sull'intero territorio libero a partire dalla terza domenica di dicembre e fino al 31 marzo dell'anno successivo.

Tale attività può essere consentita anche nelle zone a gestione sociale, nelle riserve alpine e nelle riserve e aziende faunistico-venatorie, previo consenso delle locali strutture di gestione.

L'addestramento deve effettuarsi dalle ore 8 alle ore 15 limitatamente ai giorni di mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana. E' fatto divieto assoluto di portare qualsiasi arma o arnese atti alla caccia ».

Art. 17.

L'art. 31 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, viene così sostituito:

« In determinate zone di ciascuna provincia non prevalentemente investite da coltivazioni intensive e specializzate, di dimensioni non superiori a 100 Ha, su specifica richiesta di organizzazioni venatorie e cinofile e previo l'assenso dei conduttori dei terreni interessati, il presidente della giunta provinciale, con le cautele del caso, può autorizzare, per una o più annualità, gli allevatori e addestratori di professione nonché i dilettanti che notoriamente partecipano alle manifestazioni cinofile ad allenare e addestrare i propri cani da caccia o quelli loro affidati da terzi, salvo il periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 luglio. Tale territorio sarà delimitato con tabelle recanti la scritta: "Art. 31 legge regionale n. 30/1978. Campo addestramento cani".

Per l'utilizzo di tali zone per detta finalità, la giunta provinciale, sentita la C.T.C.P.C., stabilisce, con apposita deliberazione, la quantità e le specie dei selvatici da liberare all'inizio di ogni stagione e durante la medesima a carico degli addestratori. L'inadempienza comporta la revoca dell'autorizzazione.

Per lo svolgimento di gare e importanti prove cinofile di livello provinciale e regionale, nazionale ed internazionale per cani da ferma e da seguito iscritti al LOI, organizzate dall'E.N.C.I. o da organizzazioni venatorie riconosciute, il presidente della giunta provinciale, sentita la C.T.C.P.C., può autorizzare, per il tempo indispensabile allo svolgimento di dette gare e manifestazioni, l'utilizzo di tutto o di parte del territorio adibito a zone di rifugio, ripopolamento e produzione o ad oasi di protezione, di cui agli articoli 20 e 21, come pure nelle riserve e nelle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 46, previo assenso dei concessionari interessati, con divieto di abbattimento di selvaggina, però con sparo a salve.

Del pari può autorizzare lo svolgimento delle gare e prove cinofile di interesse locale e provinciale, nelle riserve e nelle aziende faunistico-venatorie di pianura, di montagna e nelle zone a gestione sociale, consentendo, anche in tempo di divieto di caccia, l'uso del fucile e l'abbattimento di selvaggina liberata, la cui provenienza deve essere attestata da regolari bolle di consegna, o, se allevata in riserva o in zona a gestione sociale, contrassegnata preventivamente con anelli recanti la denominazione delle strutture medesime.

I capi di selvaggina abbattuti in periodi di divieto di caccia durante le predette manifestazioni, devono essere ceduti gratuitamente ad istituti di beneficienza. Detto evento dovrà essere comprovato da una nota di ricevuta rilasciata dall'istituto interessato.

Eventuali danni prodotti alle colture agricole, ad animali o cose dei conduttori dei terreni in dette zone a seguito delle attività di addestramento dei cani o dalle predette gare e manifestazioni, sono a totale carico degli addestratori che, solidalmente agli enti richiedenti, sono obbligati a risarcirli entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Il presidente della giunta provinciale, su richiesta delle associazioni venatorie e cinofile e di privati, può istituire, in zone particolarmente adatte, campi per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, anche con facoltà di sparare su quaglie di allevamento, su aree di dimensioni non inferiori a 5 Ha e non superiori a 30 Ha circa, previo assenso dei proprietari, possessori o conduttori dei terreni da includere.

L'utilizzo del territorio destinato alla detta finalità, agibile per tutto l'anno, è regolamentato dalla giunta provinciale, mentre la gestione può essere affidata alle predette organizzazioni o a privati.

Detto territorio sarà delimitato da tabelle recanti la scritta "Art. 31 legge regionale n. 30/1978. Campo addestramento cani" nel modo indicato dall'art. 33 della presente legge regionale.

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 mila a lire 50 mila chiunque non osservi le norme contenute nel presente articolo ».

Art. 18.

All'art 34 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, sono apportate le seguenti variazioni:

alla lettera *c*), seconda riga, dopo le parole « ed in quelle », inserire la parola « zone »;

alla lettera *d*) le parole « strada carrozzabile » vengono sostituite dalle parole « strade carrozzabili »;

alla lettera *o)* dopo le parole «usare richiami vivi accecati» togliere la congiunzione «o» e aggiungere le parole: «e usare e detenere durante l'attività di caccia»

Il contenuto della lettera *zb)* viene sostituito dal seguente:

«La caccia vagante o da appostamento agli acquatici e trampolieri nella zona lagunare e valliva, paludi, specchi d'acqua artificiali, laghi, cave di prestito, fiumi, corsi d'acqua, quando dette località sono coperte del tutto o nella maggior parte da ghiaccio».

Il contenuto della lettera *zd)* viene sostituito dal seguente:

«L'impianto e l'uso di appostamenti fissi o temporanei a distanza minore di metri 200 dal confine di zone di rifugio e produzione, oasi di protezione della fauna, parchi nazionali, regionali, riserve naturali, foreste appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, salvo quelle indicate ai sensi della precedente lettera *b)*, centri di produzione».

Art. 19.

All'art. 38 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, primo comma, lettera *d)*, la parola «con» viene sostituita con la parola «col».

Art. 20.

All'art. 41 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, vengono tolte le prime tre parole: «Gli agenti venatori».

Art. 21.

All'art. 44 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, secondo comma, lettera *d)*, le parole «Dipartimento regionale per l'agricoltura» sono sostituite con le parole «Dipartimento regionale per i Servizi speciali dell'agricoltura».

Art. 22.

All'art. 45 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, secondo comma, lettera *h)*, le parole «di quelle maggiormente rappresentative» vengono sostituite dalle parole «di quella maggiormente rappresentativa».

Art. 23.

All'art. 46 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, ottavo comma, la parola «riserve» viene sostituita con la parola «aziende».

Art. 24.

All'art. 47 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, nono comma, le parole «Aziende faunistiche venatorie. Divieto di caccia» sono sostituite dalle seguenti parole «Azienda faunistico-venatoria, art. 47, legge regionale n. 30/1978».

Dopo l'ultimo comma del citato art. 47, aggiungere il seguente comma:

«Ai cacciatori ammessi a praticare la caccia nelle riserve o nelle aziende faunistico-venatorie, deve essere rilasciato un foglio di autorizzazione prima di ogni uscita, usufruendo di blocchi numerati madre e figlia, sul quale, a fine battuta, a cura del concessionario del territorio riservato o di un suo delegato, dovranno essere segnati numero e specie dei capi di selvaggina stanziale abbattuti e in possesso di ciascun cacciatore, da valere come attestazione della legittima provenienza della selvaggina medesima».

Art. 25.

All'art. 51 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, il quarto comma, è sostituito dal seguente comma:

«Nelle zone di rispetto comprese tra le perimetrazioni dei suddetti particolari territori protetti e le riserve o le aziende faunistico-venatorie, la caccia è vietata a chiunque, salvo quanto disposto dall'art. 7 del regolamento regionale 29 settembre 1978, n. 14».

Art. 26.

All'art. 52 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 sono soppresse, al secondo e terzo comma, le parole «e sopratasse».

Art. 27.

All'art. 57 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, dopo il quarto comma, viene inserito il seguente comma:

«Non è soggetto al pagamento delle tasse ettariali il territorio delle riserve di terraferma eventualmente costituito in oasi di rifugio di estensione non superiore ad un terzo dell'intera concessione, se denunciato alla provincia, e da questa controllato, entro il 10 gennaio di ogni anno e non modificabile da tale data in avanti, segnalato con tabelle nei modi di cui all'art. 33 recante la scritta: "Art. 57, legge regionale n. 30/1978. Divieto di caccia" permanendo al concessionario l'obbligo della vigilanza e il mantenimento degli apprestamenti più idonei, naturali e artificiali, per facilitare la sosta e la riproduzione della selvaggina».

Art. 28.

All'art. 60 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, primo comma, vanno apportate le seguenti rettifiche:

dopo la parola «amministrative» viene tolta la virgola;

la parola «pecunarie» viene sostituita con la parola «pecuniarie»;

la dizione «decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1099» viene sostituita con la dizione «decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199».

Art. 29.

All'art. 37 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, sono apportate le seguenti variazioni:

al primo comma, lettera *b)*, le parole «all'art. 10, commi 13 e 14» sono sostituite con le parole «all'art. 10, commi 14 e 15»;

al terzo comma, punto 2, le parole «all'art. 10, commi 13 e 14», sono sostituite dalle parole «all'art. 10, commi 14 e 15».

All'art. 42, secondo comma, le parole «art. 10, commi tredicesimo e quattordicesimo» sono sostituite dalle parole «art. 10, commi quattordicesimo e quindicesimo».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. 80.

Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici nel Veneto.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Nel quadro dell'azione volta a garantire la conservazione e il ripristino del patrimonio ambientale, storico ed artistico del Veneto, in conformità all'art. 4 dello statuto, la presente legge è diretta alla tutela ed al recupero dei centri storici esistenti nel territorio regionale.

Gli interventi previsti dalla presente legge hanno in particolare lo scopo, attraverso la redazione degli strumenti urbanistici, di:

1) promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità significativa di storia locale;

2) rendere possibile la migliore fruizione individuale e collettiva degli insediamenti di carattere storico, recuperando il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente che sia abbando-

nato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua destinazione naturale e favorendo al tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria.

Art. 2.

Definizione

Si considerano centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al primo comma, sono ad esse funzionalmente collegate, in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

Art. 3.

Individuazione

I centri storici sono individuati e perimetrati nello strumento urbanistico generale del comune.

Fanno parte del centro storico le zone territoriali omogenee classificate come zone « A » dalla vigente legislazione urbanistica.

La giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione tecnica regionale, presenta al consiglio regionale l'elenco dei centri storici compresi quelli non ancora individuati e perimetrati dallo strumento urbanistico generale comunale.

Art. 4.

Contenuti dello strumento urbanistico generale

Relativamente ai centri storici, ciascun strumento urbanistico generale deve:

a) determinare, previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, le categorie in cui essi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche;

b) definire per ogni categoria così individuata gli interventi necessari a raggiungere le finalità della presente legge;

c) prescrivere le norme da osservare negli interventi consentiti;

d) individuare le aree e gli edifici destinati a servizi pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere od impianti di interesse collettivo o sociale, precisando l'ambito urbano o territoriale cui essi fanno riferimento;

e) delimitare le aree in cui, per la particolare configurazione o destinazione dell'insediamento o per la natura delle opere che si rendono necessarie, si deve procedere attraverso uno strumento urbanistico attuativo, precisando quale deve essere l'estensione minima di ciascuno.

Art. 5.

Integrazioni dello strumento urbanistico generale

I comuni che siano dotati di uno o più centri storici e il cui strumento urbanistico generale non contenga l'individuazione di cui all'art. 3 o le prescrizioni di cui all'art. 4 sono tenuti ad integrarlo osservando il procedimento previsto per le varianti.

Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma precedente i comuni che abbiano già adottato e trasmesso uno strumento urbanistico attuativo esteso all'intero centro storico.

Art. 6.

Strumenti urbanistici attuativi

Nelle zone che lo strumento urbanistico generale abbia delimitato ai sensi del precedente art. 4, lettera *e*), l'attuazione delle relative prescrizioni avviene mediante la formazione:

a) di un piano particolareggiato;

b) di un piano per l'edilizia economica e popolare;

c) di un piano di recupero,

ai sensi della vigente legislazione urbanistica, salvo quanto previsto dal titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per la formazione, adozione e approvazione dei piani di cui al precedente comma, si applicano le norme vigenti con le integrazioni di cui ai commi seguenti.

L'analisi dello stato di fatto, le indicazioni delle destinazioni d'uso e le norme tecniche di attuazione degli interventi devono riguardare tutti i piani degli edifici, nonché le aree scoperte.

L'analisi dello stato di fatto deve comprendere l'indagine storica sulla formazione del tessuto insediativo.

Art. 7.

Contributi

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni e loro consorzi che abbiano deliberato la predisposizione degli strumenti urbanistici, sia di carattere generale che di carattere attuativo, relativamente ai propri centri storici.

Ai fini della concessione dei contributi i comuni interessati e i loro consorzi devono inoltrare domanda alla giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda deve essere corredata da una relazione che illustri i motivi della richiesta e da deliberazione consiliare che specifichi:

a) gli obiettivi e i criteri programmatici del progettato strumento urbanistico;

b) il programma degli studi e delle ricerche;

c) il preventivo di spesa.

Sulla base delle domande presentate la giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, un piano di riparto dei fondi disponibili.

Nell'assegnazione dei contributi saranno preferiti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

I contributi sono concessi in conto capitale nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e sono erogati dopo la trasmissione dello strumento urbanistico per l'approvazione.

Art. 8.

Abrogazione

L'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 è abrogato.

Art. 9.

Norma finanziaria

Per l'esercizio 1980 la spesa per l'esecuzione di quanto previsto dal precedente art. 7 è fissata in lire 200 milioni.

Alla copertura della spesa di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di lire 200 milioni del cap. 196119720 « Fondo di riserva per spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Per gli esercizi successivi al 1980 la spesa sarà determinata con la legge di bilancio.

Art. 10.

Variazione di bilancio

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 196119720	200.000.000	200.000.000
In aumento:		
Cap. 045004604. — Contributi ai comuni e a consorzi di comuni per la predisposizione di strumenti urbanistici (capitolo di nuova istituzione)	200.000.000	200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. 81.

Separazione dal comune di Valdastico e aggregazione al comune di Pedemonte della frazione di Casotto.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di unificare nell'ambito di un solo comune territori e popolazioni aventi le medesime tradizioni storiche, amministrative, culturali e sociali, la frazione di Casotto del comune di Valdastico è distaccata e aggregata al contermine comune di Pedemonte.

La delimitazione della parte del territorio del comune di Valdastico interessata a quanto disposto dal primo comma del presente articolo è indicata nella relazione descrittiva allegata alla presente legge, di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Il referendum consultivo della popolazione interessata, indetto a norma dell'art. 25 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, con decreto del presidente della giunta regionale n. 481/2311 del 21 febbraio 1980, ha dato i seguenti risultati:

elettori aventi diritto al voto	n. 172
votanti	» 139
voti validamente espressi	» 137
voti favorevoli	» 116
voti contrari	» 21

Art. 3.

Alla definizione dei rapporti conseguenti alla variazione delle circoscrizioni comunali disposta dall'art. 1 della presente legge provvede la provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 16 luglio 1973, n. 17.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1980

TOMELLERI

RELAZIONE DESCRITTIVA

La parte del territorio del comune di Valdastico distaccata e aggregata al comune di Pedemonte è delimitata da una linea che, partendo dalla confluenza nel torrente Astico della Val Torra, segue l'alveo di detta valle verso monte fino a incontrare il confine tra le province di Vicenza e di Trento; quindi la linea prosegue oltre questo punto verso ovest sovrapponendosi al confine tra le province di Vicenza e di Trento fino a incontrare l'attuale confine tra i comuni di Valdastico e di Pedemonte; quindi la linea prosegue oltre questo punto, lungo l'alveo della Val Grossa verso valle, sovrapponendosi all'attuale confine tra i comuni di Valdastico e di Pedemonte fino alla confluenza della Val Grossa nel torrente Astico; quindi la linea prosegue oltre questo punto lungo l'alveo del torrente Astico verso valle fino a chiudersi sul punto di partenza, alla confluenza della Val Torra nel torrente Astico.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. 82.

Norme per la concessione in locazione ai dipendenti regionali di immobili ad uso abitazione.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la regione del Veneto si propone di contribuire al risanamento edilizio di Venezia mediante l'acquisto di fabbricati o di singole unità immobiliari, sui quali compiere operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, da adibire ad uso di abitazione per i dipendenti regionali.

Art. 2.

Intervento della Regione

La giunta regionale è autorizzata ad acquistare, nel centro storico di Venezia e isole dell'estuario, fabbricati e singole unità immobiliari sui quali realizzare gli interventi indicati nell'articolo precedente.

A tal fine, la giunta regionale può avvalersi anche dei benefici previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive integrazioni e modifiche, nonchè da altre leggi in materia di recupero edilizio, ivi compresa la facoltà a contrarre mutui a tasso agevolato.

Le abitazioni che si renderanno in tal modo disponibili saranno concesse in locazione ai dipendenti regionali in servizio presso gli uffici che hanno sede nel comune di Venezia, ed il relativo rapporto contrattuale sarà regolato dalle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con il divieto di sublocazione.

Art. 3.

Esclusioni e prescrizioni

I dipendenti ammessi al beneficio sono obbligati, pena la decadenza, a trasferire la propria residenza in comune di Venezia nell'abitazione concessa.

Sono esclusi dal beneficio previsto dalla presente legge i dipendenti che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su una casa di abitazione, nel comune di Venezia, ovvero i dipendenti il cui coniuge, non legalmente separato o i figli conviventi siano titolari di analoghi diritti.

Art. 4.

Commissione per la concessione delle provvidenze

La concessione in locazione sarà disposta, sulla base dello ordine di priorità di cui al successivo art. 5, da una commissione nominata con delibera della giunta regionale e composta da:

a) il presidente della giunta regionale o assessore regionale da lui delegato che la presiede;

b) il segretario generale per la programmazione;

c) un funzionario del dipartimento piani, programmi e legislativo;

d) un funzionario del servizio demanio e patrimonio;

e) tre rappresentanti designati dalle tre organizzazioni sindacali del personale regionale maggiormente rappresentative.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario nominato dalla giunta regionale.

Ogni componente della commissione può farsi sostituire da altro membro dello stesso ufficio o organizzazione sindacale rappresentata.

La commissione è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei componenti; essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 5.
Domande

Le domande per la concessione in locazione delle abitazioni, indirizzate al presidente della giunta regionale e corredate da idonea documentazione, devono indicare:

a) la composizione del nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia;

b) il luogo di residenza;

c) il reddito complessivo del nucelo familiare, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;

d) ogni altro elemento atto a comprovare la necessità dell'assegnazione in locazione dell'alloggio ed i titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio ai sensi del successivo art. 7;

e) di non risultare proprietari di beni immobili.

Il richiedente deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che non sussistono nei suoi confronti le cause di esclusione di cui al precedente art. 3.

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'aggiornamento della graduatoria negli anni successivi, le domande dovranno essere presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 6.
Graduatoria

Per la formazione della graduatoria dei beneficiari dovranno essere osservati i seguenti criteri di precedenza:

a) reddito lordo pro-capite, del nucleo familiare del richiedente, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi, ottenuto dividendo il reddito lordo dell'intero nucleo familiare per il numero dei componenti il nucleo stesso. Per nucleo familiare, ai fini della presente legge, si intende quello formato dal dipendente, dal coniuge non separato e dai parenti ed affini entro il primo grado conviventi con il richiedente, secondo le risultanze anagrafiche;

b) anzianità di servizio del dipendente presso gli uffici della regione del Veneto alla data di scadenza della presentazione della domanda. Non concorre ai fini di detta anzianità quella maturata in precedenti rapporti di lavoro presso altri enti pubblici o privati, comunque riconosciuta;

c) distanza tra il comune di Venezia ed il luogo di residenza anagrafica.

Hanno in ogni caso titolo di priorità i dipendenti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio di immobili ad uso di abitazione non fondati sulla morosità nel pagamento del canone di locazione.

La prima graduatoria sarà formata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi essa sarà formata entro il 31 marzo di ciascun anno.

La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito.

Art. 7.
Procedimento per l'assegnazione

La commissione di cui al precedente art. 4 provvede alla formazione della graduatoria mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:

1) reddito lordo pro-capite del nucleo familiare dei richiedenti:

a) inferiore a L. 2.000.000 . . . punti 3
b) compreso tra L. 2.000.000 e L. 3.000.000 . » 2
c) compreso tra L. 3.000.000 e L. 4.000.000 . . » 1

2) anzianità di servizio:

a) superiore a otto anni . punti 4
b) compresa tra sei e otto anni . . » 3
c) compresa tra quattro e sei anni » 2
d) compresa tra due e quattro anni . » 1

3) distanza tra il comune di Venezia e il luogo di residenza anagrafica:

a) superiore a 60 chilometri . . . punti 4
b) compresa tra 40 e 60 chilometri . » 3
c) compresa tra 20 e 40 chilometri . . » 2
d) inferiore a 20 chilometri . . » 1

L'assegnazione degli alloggi è disposta dalla commissione di cui al precedente art. 4, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

Agli assegnatari viene data immediata comunicazione, con lettera raccomandata, dell'assegnazione con l'indicazione del termine di quindici giorni entro il quale deve pervenire l'accettazione dell'assegnazione stessa a pena di decadenza.

A parità di punteggio, prevale nell'ordine il punteggio relativo al reddito, all'anzianità di servizio e alla distanza. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio alla presenza di un notaio.

Art. 8.
Cessazione della locazione

La cessazione della locazione si verifica nei seguenti casi:

a) per rinuncia del dipendente assegnatario;

b) per trasferimento ad altri uffici situati fuori del comune di Venezia;

c) per cessazione del rapporto di lavoro con la Regione.

In caso di decesso del dipendente assegnatario, la giunta regionale potrà deliberare la prosecuzione della locazione in favore dei familiari conviventi fino a due anni.

Art. 9.
Disposizioni finali e finanziarie

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge in L. 1.000.000.000 per l'esercizio 1980 si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760: « Fondo globale spese investimento. Ulteriori programmi di sviluppo (Partita: Iniziativa di edilizia abitativa in favore dei dipendenti regionali dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1980) ». Per gli esercizi successivi al 1980 la spesa sarà determinata con legge di bilancio.

Art. 10.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 196219760	1.000.000.000	—
Fondo finale di cassa . . .	—	1.000.000.000
	1.000.000.000	1.000.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 047004710. — Interventi per la edilizia abitativa a favore dei dipendenti regionali (capitolo di nuova istituzione)	1.000.000.000	1.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. 83.

Finanziamento straordinario all'opera universitaria dell'Università di Venezia per l'acquisto di un immobile da adibire a casa dello studente.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'opera universitaria dell'Università di Venezia l'importo massimo di lire 600 milioni, da destinarsi all'acquisto di un immobile da adibire a casa dello studente.

L'erogazione dell'importo predetto sarà effettuata al momento della stipulazione del contratto di acquisto dell'immobile.

Art. 2.

Per la congruità del prezzo di acquisto dell'immobile di cui all'articolo precedente, l'opera universitaria dell'Università di Venezia deve acquisire il parere dell'U.T.E. competente.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'esecuzione della presente legge si provvede mediante stipulazione di un contratto di mutuo con idoneo istituto di credito, della durata massima di anni venti ed al tasso massimo del 18 per cento.

Alla copertura dell'onere di ammortamento, a decorrere dall'esercizio 1981, si provvede mediante utilizzazione delle somme stanziate alla categoria VII del titolo XIX della spesa del bilancio pluriennale 1980-82.

Art. 4.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

	Competenza	Cassa
Variazioni in aumento:	—	—
Cap. 051005015. — Contrazione mutui per l'attuazione del programma regionale di sviluppo	600.000.000	600.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in aumento:		
Cap. 192019126. — Somma da corrispondere all'opera universitaria dell'Università di Venezia per l'acquisto di un immobile da adibire a casa dello studente	600.000.000	600.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. 84.

Concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti da cooperative edilizie finanziate ai sensi dell'articolo 68, lettera b), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle cooperative edilizie di cui alla legge regionale 5 gennaio 1979, n. 1, è concesso, con deliberazione della giunta regionale, un contributo annuo della durata di quindici anni per il pagamento degli interessi per l'ammortamento dei mutui contratti ai sensi dell'art. 68, lettera *b*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il contributo è concesso in misura tale da far gravare sulle cooperative un onere residuo pari a quello stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 200 milioni l'anno, decorrente dall'esercizio 1982 e sino all'esercizio 1996, si fa fronte mediante utilizzazione della categoria VII del titolo XIX della spesa del bilancio pluriennale 1980-82.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1980

TOMELLERI

(6164)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802720)